




*Direzione Processo Legislativo
Settore Studi, documentazione e Supporto Giuridico Legale*

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

26 -27 MAGGIO 2013

Vademecum



DIREZIONE PROCESSO LEGISLATIVO

Direttore: *Silvia Bertini*

SETTORE STUDI, DOCUMENTAZIONE E SUPPORTO GIURIDICO LEGALE - OSSERVATORIO ELETTORALE

Dirigente: *Aurelia Jannelli*

Redazione a cura di:

Patrizia Francinetta, Gian Piero Valenti

Duplicazione del Centro Stampa del Consiglio Regionale

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Palazzo Lascaris - Via Alfieri 15 - 10121 Torino

tel. 011/5757375 – 5757703 - 5757497

orario, dal lunedì al giovedì: 9,00-13,00; 14,00-16,00

venerdì: 9,00-13,00.

<http://www.cr.piemonte.it/cms/leggi-e-banche-dati/osservatorio-elettorale.html>

e-mail: osservatorio.elettorale@cr.piemonte.it

INDICE

1. I Comuni al voto	1
2. Vademecum per l'elettore	3
2.1. Quando si vota.....	3
2.2. Per cosa si vota.....	3
2.3. Chi ha diritto al voto	3
2.4. Documenti necessari per votare	4
2.5. Colore della scheda di votazione	4
3. Calendario delle scadenze elettorali	5
4. Composizione degli organi di governo dei Comuni alla luce delle ultime modifiche normative	14
5. Il sistema elettorale	18
5.1. Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale	18
5.1.1. Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 71)	18
5.1.2. Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 72, 73).....	20
5.2. La presentazione delle liste	23
5.2.1. I documenti necessari per le elezioni comunali (D.P.R. 570/60, artt.28, 32; L. 81/93; L. 53/90; D.Lgs. 267/2000)	23
5.2.2. Numero dei candidati	23
5.2.3. Numero dei sottoscrittori.....	24
5.2.4. Bilancio preventivo e pubblicità delle spese elettorali (L. 81/93, art. 30).....	29
5.2.5. Dove presentare tutta la documentazione (D.P.R. 570/60, art. 32).....	29
6. Ineleggibilità - Incompatibilità - Incandidabilità - Inconferibilità	30
6.1. Ineleggibilità.....	30
6.2. Incompatibilità.....	35
6.3. Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali.....	55
6. 4. Ulteriori profili di incompatibilità ai sensi del D. lgs 8 aprile 2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.....	63
7. Promozione del riequilibrio di genere nelle rappresentanze politiche	71
8. Disciplina della campagna elettorale	73

1. I Comuni al voto

**N: sindaci neoeletti; R: sindaci riconfermati al secondo mandato					
Provincia di ALESSANDRIA					
COMUNI		SINDACO		N/R**	AREA POLITICA
1	ALLUVIONI CAMBIO*	<i>(ultime elez 2009)</i>	Vice Sindaco - decesso Sindaco		
2	FRANCAVILLA BISIO		Mazzarello Mario	R	LISTA CIVICA
3	FUBINE*		Pettazzi Lino	N	LISTA CIVICA
4	MALVICINO		Cavallero in Curti Carla	N	LISTA CIVICA
5	MOLINO DEI TORTI		Meardi Candido B.C.	N	LISTA CIVICA
6	MONTALDO BORMIDA*	<i>(ultime elez 2008)</i>	Vice Sindaco - decesso Sindaco		
Provincia di ASTI					
COMUNI		SINDACO		N/R**	AREA POLITICA
1	MONASTERO BORMIDA		Gallareto Luigi	R	LISTA CIVICA
2	MONTIGLIO MONFERRATO		Negro Piercarlo	N	LISTA CIVICA
3	TONENGO*	<i>(ultime elez 2009)</i>	Decadenza Sindaco per dichiarata incompatibilità		
Provincia di BIELLA					
COMUNI		SINDACO		N/R**	AREA POLITICA
1	MASSERANO*	<i>(ultime elez 2009)</i>	Comm. straord. Francesca Pezone		
2	MEZZANA MORTIGLIENGO		Serafia Alfio	N	LISTA CIVICA
3	TERNENGO		Vettoretto Francesco	N	LISTA CIVICA
Provincia di CUNEO					
COMUNI		SINDACO		N/R**	AREA POLITICA
1	ACCEGLIO*		Benvegnù Riccardo	N	LISTA CIVICA
2	ALTO*		Sicca Renato	N	LISTA CIVICA
3	BERGOLO*	<i>(ultime elez 2011)</i>	Comm. straord. Marinella Rancurello		
4	CASTELNUOVO DI CEVA*	<i>(ultime elez 2009)</i>	Comm. straord. Claudia Bergia		
5	COSSANO BELBO		Noè Mauro	N	LISTA CIVICA
6	FEISOGGIO		Fenoglio Gianpaolo	N	LISTA CIVICA
7	MURELLO*	<i>(ultime elez 2012)</i>	Vice Sindaco - decesso Sindaco		
8	SAN MICHELE MONDOVI*	<i>(ultime elez 2009)</i>	Vice Sindaco - decesso Sindaco		
9	VERNANTE		Papalia Domenico	R	LISTA CIVICA
10	VILLANOVA MONDOVI'		Boasso Giuseppe	R	LC-CENTRO
Provincia di NOVARA					
COMUNI		SINDACO		N/R**	AREA POLITICA
1	AMENO		Gerardi Micaela in Tarditi	N	LISTA CIVICA
2	MIASINO		Silveti Dario	N	LISTA CIVICA
Provincia di TORINO					
COMUNI		SINDACO		N/R**	AREA POLITICA
1	BIBIANA		Bricco Elda	N	LISTA CIVICA
2	BORGOMASINO		Bellardi Gianfranco	N	LISTA CIVICA
3	CHIALAMBERTO		Drò Giuseppe Matteo	N	LISTA CIVICA
4	IVREA		Della Pepa Carlo	N	CEN-SIN
5	LAURIANO		Casa Matilde	N	LISTA CIVICA
6	ORBASSANO		Gambetta Eugenio	N	CEN-DES
7	PEROSA CANAVESE		Borgia Michele	N	LISTA CIVICA
8	ROURE		Tron Rino	N	LISTA CIVICA
9	SCARMAGNO		Bot Sartor Pier Luigi	N	LISTA CIVICA

Provincia del VERBANO -CUSIO-OSSOLA							
COMUNI	SINDACO			N/R**	AREA POLITICA		
1	CALASCA CASTIGLIONE	Zametti Bruno		N	LISTA CIVICA		
2	CESARA*	<i>(ultime elez 2011)</i> Vice Sindaco - decesso Sindaco					
3	GIGNESE*	D'Onofrio Giuseppe		N	LISTA CIVICA		
4	VILLADOSSOLA*	Bortolucci Marzio		N	PD		
Provincia di VERCELLI							
COMUNI	SINDACO			N/R**	AREA POLITICA		
1	BALOCCHO	Pedruzzi Piermario		R	LISTA CIVICA		
2	CARESANA*	Cavagliano Sergio		N	LISTA CIVICA		
3	CELLIO*	<i>(ultime elez 2009)</i> Vice Sindaco - decesso Sindaco					
4	COLLOBIANO*	<i>(ultime elez 2009)</i> Comm. straord. Francesca Altomare					
5	GHISLARENDO*	<i>(ultime elez 2009)</i> Comm. Pref. Raffaella Attianese					
6	LENTA*	<i>(ultime elez 2009)</i> Comm. straord. Francesca Altomare					
7	LIGNANA*	<i>(ultime elez 2009)</i> Comm. straord. Elena Daghetta					
8	LIVORNO FERRARIS*	<i>(ultime elez 2011)</i> Vice Sindaco - decesso Sindaco					
9	PILA*	<i>(ultime elez 2009)</i> Comm. Str. Lucia Castelluccio					
10	RIMELLA	Bignoli Italo		N	LISTA CIVICA		
11	SAN GERMANO VERG.SE	Paggi Orazio		R	LISTA CIVICA		
12	SCOPELLO*	<i>(ultime elez 2011)</i> Comm. strart., Lucia Castelluccio					
13	TRINO*	<i>(ultime elez 2009)</i> Comm. straord. Raffaella Attianese					
Nota: I Comuni di Mappano e Caselle, precedentemente inseriti in questo elenco, sono stati cancellati a seguito all'ordinanza della 1° Sezione del TAR Piemonte - n. 164/2013 - con la quale vengono sospesi tutti gli atti successivi all'emanazione della L.R 1/2013 istitutiva del Comune di Mappano.							
Totale comuni: 50							
Sono sottolineati i comuni superiori ai 15.000 abitanti							
* al voto non per scadenza naturale							

2. Vademecum per l'elettore

2.1. Quando si vota

Domenica 26 maggio 2013

I seggi aprono alle ore 08.00 e chiudono alle ore 22.00

Lunedì 27 maggio 2013

I seggi aprono alle ore 7.00 e chiudono alle ore 15.00

Per l'eventuale turno di ballottaggio si vota :

Domenica 9 giugno 2013

I seggi aprono alle ore 8.00 e chiudono alle ore 22.00

Lunedì 10 giugno 2013

I seggi aprono alle ore 7.00 e chiudono alle ore 15.00

2.2. Per cosa si vota

In Piemonte si vota per rinnovare:

- 50 consigli comunali, di cui 2 superiori ai 15.000 abitanti: Ivrea e Orbassano.

2.3. Chi ha diritto al voto

Tutti i cittadini di cittadinanza italiana, iscritti nelle liste elettorali del Comune che hanno compiuto il 18° anno di età alla data della votazione.

I cittadini stranieri appartenenti a stati membri dell'Unione Europea residenti nei comuni interessati alle consultazioni elettorali, iscritti nelle liste elettorali aggiunte, previste ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 "Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza".¹

La domanda di iscrizione nella lista aggiunta va presentata al sindaco del comune dove sono residenti, non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto dei comizi elettorali e deve contenere:

- la cittadinanza;
- l'attuale residenza e l'indirizzo dello Stato di origine;

¹ Si rinvia alla lettura della circolare n. 7/2012 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale dei Servizi elettorali - del Ministero dell'Interno :

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0202_Circ_007_2012.pdf

- la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, se già non iscritti;
- la conseguente richiesta di iscrizione nella lista aggiunta.

I cittadini dell'Unione iscritti nelle liste aggiunte:

- possono esercitare il diritto di voto per l'elezione del sindaco, del consiglio comunale e della circoscrizione nelle cui liste sono iscritti;
- possono candidarsi a consigliere comunale e circoscrizionale;
- possono essere nominati componenti della Giunta del comune in cui sono eletti consiglieri (con esclusione della carica di vicesindaco).

In caso di candidatura a consigliere comunale devono produrre, oltre a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani dal D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali", artt. 28 e 32:

- a) una dichiarazione recante l'indicazione della cittadinanza, attuale residenza e indirizzo nello stato di origine;
- b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro d'origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

2.4. Documenti necessari per votare

In seguito all'entrata in vigore del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 "Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120", è stata istituita la Tessera Elettorale personale a carattere permanente che sostituisce il vecchio certificato elettorale a norma della Legge 120/1999, art. 13.

La tessera elettorale va esibita unitamente a un documento di identificazione.

2.5. Colore della scheda di votazione

AZZURRO, come di consueto per le elezioni comunali

3. Calendario delle scadenze elettorali

Elezioni comunali 26 – 27 maggio 2013

Lunedì 12 marzo 2013

(55° giorno antecedente quello della votazione)

Termine ultimo per la fissazione, da parte del Ministro dell'Interno, con proprio decreto, della data per lo svolgimento delle elezioni; comunicazione immediata ai Prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di competenza previsti dalla legge. (*Legge 7 giugno 1991, n. 182, art. 3, così come modificato dalla L. 25 marzo 1993, n. 81, art. 4, comma 1*).

Giovedì 11 aprile 2013

(45° giorno antecedente quello della votazione)

Pubblicazione, a cura del sindaco, del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

Scadenza del termine per le cancellazioni da apportare alle liste elettorali per gli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale.

Scadenza del termine per l'iscrizione degli elettori che abbiano trasferito la residenza nel comune.

Scadenza del termine per le variazioni da apportare alle liste in seguito a trasferimento di abitazione nella circoscrizione di altra sezione del comune. (*D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 18 e D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 32*).

Da giovedì 11 marzo a lunedì 27 maggio 2013

(dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto)

Divieto per tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni. (*L. 22 febbraio 2000, n. 28, art. 9*).

Entro martedì 16 aprile 2013

(5° giorno dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco)

Costituzione, da parte del presidente del tribunale, dell'ufficio elettorale centrale e nomina dei suoi componenti (sei elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, tra quelli iscritti all'albo). (*D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 71, comma 1*).

Presentazione al sindaco, da parte dei cittadini dell'Unione Europea che intendano partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti, della domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta istituita presso il comune. *(D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197, art. 1 e 3).*

Entro domenica 21 aprile 2013

(10° giorno dall'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco)

Compilazione, da parte del Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale, di un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel primo giorno fissato per le elezioni, il 18° anno.

Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal sindaco alla commissione elettorale mandamentale che depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco stesso.

La seconda copia dell'elenco è pubblicata nell'albo pretorio del comune. La terza copia è depositata presso la segreteria comunale. *(D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 3, così come modificato dall'art. 2, comma 30, della l. 24.12.2007, n. 244).*

Entro lunedì 22 aprile 2013

(34° giorno antecedente quello della votazione)

Termine per la domanda ai sindaci degli spazi per le affissioni di propaganda da parte di coloro che, pur non presentando liste di candidati, intendono eseguire affissioni di propaganda elettorale negli spazi di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge n. 212 del 4 aprile 1956 (c.d. fiancheggiatori). *(Legge 4 aprile 1956, n. 212 art. 4, comma1).*

Venerdì 26 e sabato 27 aprile 2013

(dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedente la data della votazione).

Presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste di candidati alla carica di consigliere comunale con tutta la documentazione, alla segreteria del comune.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 28, comma 10 - art. 32, comma .10).

Da martedì 23 a venerdì 26 aprile 2013

(dal 33° al 30° giorno antecedente quello della votazione)

La giunta comunale provvede a stabilire e delimitare gli spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste ammesse.

Ripartisce gli spazi fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

(Legge 4 aprile 1956, n. 212, art., 2, comma1).

Entro domenica 28 aprile 2013

(giorno successivo a quello della presentazione candidature, 27° giorno antecedente quello della votazione)

Verifica, da parte della commissione elettorale circondariale², delle liste di candidati per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale:

- eventuale ricusazione dei contrassegni di lista identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli usati notoriamente da altri partiti o riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, essendo usati da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore, assegnano un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno;
- eliminazione dei nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al comma 6 dell'art. 28, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
- cancellazione dei nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;
- verifica della rappresentanza di genere nelle liste dei candidati, ovvero che nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati. In caso contrario invito ai delegati di lista a ripristinare detto rapporto percentuale entro il termine di 48 ore, scaduto il quale, la lista viene ricusata;
- ricusazione delle liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduzione di quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito effettuata cancellando gli ultimi nomi;

² Costituita con decreto del Presidente della Corte d'Appello in ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, è composta da 4 componenti effettivi e da 4 supplenti; esamina le operazioni di tenuta e revisione delle liste elettorali compiute dal responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale; decide sui ricorsi avverso tali operazioni, approva ogni sei mesi tali elenchi (articoli 29 e seguenti del D.P.R. 223/1967) e, una volta convocati i comizi elettorali, predispone l'elenco definitivo degli aventi diritto al voto. E' altresì compito della Commissione procedere all'ammissione o alla ricusazione delle candidature e delle liste presentate per il rinnovo degli organi del comune (articoli 30, 31, 33, 34 e 35 del D.P.R. 570/1960). Nei circondari che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite, su proposta del presidente della commissione circondariale, sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000; le sottocommissioni sono presiedute dai dipendenti del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura, ed hanno la stessa composizione prevista per la commissione elettorale circondariale.

- assegnazione di un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati;
- comunicazione ai delegati di lista delle decisioni di riconsunzione di lista o di esclusione di candidato.

Le decisioni della Commissione Elettorale circondariale e le modificazioni da questa apportate alla lista sono comunicate, entro la sera stessa, ai delegati dei gruppi di candidati e ai delegati di lista comunali.

Comunicazione immediata al sindaco, delle decisioni ai fini della preparazione del manifesto con le liste dei candidati e al prefetto per la stampa delle schede.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 30, art. 31 e art. 33).

Entro martedì 26 aprile 2013

(26° giorno antecedente quello della votazione)

Riunione della commissione elettorale circondariale per udire i delegati di lista e decidere sulle eventuali contestazioni effettuate in sede di verifica delle candidature, ammettere nuovi documenti e deliberare in via definitiva.

Comunicazione immediata delle decisioni adottate dalla commissione elettorale circondariale al sindaco per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati e al prefetto per la stampa delle schede della votazione. *(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 33, u.c. e art. 34, comma 1).*

Presentazione, da parte dei presentatori delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, di nuovi contrassegni in sostituzione di quelli riconsunti dalla commissione elettorale circondariale.

Comunicazione delle decisioni al sindaco per la stampa del manifesto con le liste dei candidati e al Prefetto per la stampa delle schede. *(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 30 e art. 31).*

Venerdì 26 aprile 2013

(30° giorno antecedente quello della votazione)

Scadenza del termine per l'iscrizione nelle liste elettorali degli elettori per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o per riacquisto del diritto elettorale per cessazione delle cause ostative.

Affissione da parte di singoli candidati o di partiti o gruppi politici di manifesti di propaganda, stampati, giornali murali o altri, negli appositi spazi.

Da venerdì 26 aprile 2012 a lunedì 27 maggio 2013

(dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni fino alla chiusura delle operazioni di voto)

Inizio del divieto di determinate forme di propaganda:

- propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico (escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti);
- lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- propaganda luminosa mobile;
- propaganda mobile fonica, salvo l'annuncio dei comizi e riunioni di propaganda elettorale, ma solamente dalle ore 9 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente; salvo diverse e più restrittive determinazioni degli enti locali interessati.

Sono consentite le riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che non sono assoggettate all'obbligo di comunicazione da parte dei promotori agli organi di polizia.

Relativamente ai messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici sono consentiti:

- annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- pubblicazioni di confronto tra più candidati. (*D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 32; legge 4 aprile 1956, n. 212, art. 6, comma 1; legge 24 aprile 1975, n. 130, art. 7, comma 2; legge 22 febbraio 2000, n. 28, art. 7, comma 2*).

Entro mercoledì 1° maggio 2013

(20° giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi)

Spedizione agli elettori residenti all'estero, a cura dei Comuni di iscrizione elettorale e con il mezzo postale più rapido, di una cartolina-avviso recante l'indicazione della data di votazione del primo turno e dell'eventuale ballottaggio. (*Legge 7 febbraio 1979, n. 40, art. 6*).

Da domenica 5 maggio a venerdì 24 maggio 2013

(dal 21° al 2° giorno antecedente quello della votazione)

Stampa delle schede di votazione per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, del presidente della provincia e del consiglio provinciale, a cura della Prefettura.

Controllo dei quantitativi, confezionamento dei relativi pacchi per le sezioni elettorali e relativo recapito ai comuni interessati. (*Istruzioni Ministeriali*)

Entro sabato 11 maggio 2013

(15° giorno antecedente quello della votazione)

Notifica, da parte del sindaco della nomina a scrutatori di seggio elettorale per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

Comunicazione al sindaco, da parte degli scrutatori sorteggiati, degli eventuali gravi impedimenti ad assolvere l'incarico al fine della sostituzione, entro 48 ore dalla notifica della nomina, degli scrutatori impediti. *(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 34, comma 1 e Legge 8 marzo 1989, n. 95, art. 6, comma3)*

Termine entro il quale deve essere affisso, a cura del Sindaco, nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, il manifesto recate i nomi dei candidati alla carica di sindaco e le collegate liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, con i relativi contrassegni e numeri d'ordine, secondo l'ordine del sorteggio compiuto dalla Commissione elettorale circondariale. *(D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 31 comma 1 e art. 34 comma; D.P.R. 28 aprile 1993 n. 132, art. 4 comma2)*

Termine entro il quale apportare le variazioni alle liste elettorali per morte degli elettori. *(D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 art. 32, comma 4)*

Termine per far pervenire la richiesta di esercizio del voto presso l'abitazione in cui dimorano da parte delle persone affette da gravi infermità tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione e che le rendano dipendenti, in via continuativa e vitale, da apparecchiature elettromedicali. *(D.L. 3 gennaio 2006 n. 1, art. 1, come convertito)*

Da sabato 11 maggio 2013

(15° giorno antecedente quello della votazione)

Divieto di rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. *(Legge 22 febbraio 2000, n. 28, art. 8, comma1).*

Sabato 18 maggio 2013

(8° giorno antecedente quello della votazione)

Il presidente della commissione elettorale circondariale invia al sindaco di ciascun comune del circondario, un esemplare delle liste degli elettori di ciascuna sezione. *(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 18, comma2).*

Termine ultimo per l'affissione, all'albo pretorio dei comuni interessati ed in altri luoghi pubblici dei medesimi, dei manifesti recanti i nomi dei candidati alla carica di sindaco e le liste dei

candidati alla carica di consigliere, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, nonché dei manifesti recanti i nomi dei candidati alla carica di presidente della provincia e i nomi dei candidati del collegio alla carica di consigliere per le elezioni provinciali, con i relativi contrassegni e numeri d'ordine secondo l'ordine risultato dal sorteggio. (*Legge 8 marzo 1951, n. 122, art. 17, comma 1; D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 31, comma 1, art. 34, comma 1*)

Da martedì 21 a lunedì 27 maggio 2013

(dal 5° giorno antecedente quello della votazione e i giorni delle votazioni compresi)

Periodo durante il quale gli uffici comunali restano aperti quotidianamente, anche nei giorni festivi, dalle ore 9 alle ore 19, e il giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto, per il compimento delle operazioni relative al rilascio delle tessere elettorali non consegnate a domicilio o dei duplicati. (*D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, art. 9*).

Entro giovedì 23 maggio 2013

(3° giorno antecedente quello della votazione)

Scadenza del termine, entro il quale gli elettori ricoverati in ospedali e luoghi di cura aventi diritto al voto, devono far pervenire al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza o nel luogo di cura.

Notifica agli interessati, da parte del sindaco o del commissario incaricato, della nomina a scrutatore di seggio elettorale in sostituzione di eventuali rinunciatarî per grave impedimento.

Trasmissione al sindaco, a cura della commissione elettorale circondariale e dell'ufficio centrale elettorale per le elezioni provinciali, ai fini della consegna al presidente di ogni sezione elettorale dell'elenco dei delegati di ciascuna lista (o gruppo di candidati) autorizzati a designare i due rappresentanti di lista (e di gruppo) presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale. (*Legge 8 marzo 1989, n. 95, art. 6, u.c. e D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 42, comma 2 e art. 35, comma 1*).

Entro venerdì 24 maggio 2013

(2° giorno antecedente quello della votazione)

Comunicazione al segretario del comune della designazione dei due rappresentanti di lista (e di gruppo) presso gli uffici elettorali di sezione.

Trasmissione di essa, a cura del segretario, ai presidenti delle sezioni elettorali. (*D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 35, comma 2*).

Sabato 25 maggio 2013

Ore 00.00 : scatta il silenzio elettorale

Inizio del divieto di effettuare:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda. (*Legge 4 aprile 1956, n. 212, art. 9*).

Trasmissione delle designazioni dei due rappresentanti di lista (e di gruppo) direttamente ai singoli presidenti di seggio in caso di mancata trasmissione al segretario comunale.

Consegna ai presidenti di ogni sezione del materiale occorrente per le operazioni di votazione e scrutinio, nonché degli elenchi di coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare nei luoghi di cura. (*D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 35, comma2, art. 27, comma1 e art. 42, comma3*).

Ore 16

Costituzione dell'ufficio elettorale ad opera del presidente di seggio.

Autenticazione delle schede mediante firma apposta dagli scrutatori e apposizione del bollo della sezione ad opera del presidente a tergo di ciascuna scheda.

Sigillo ad opera del presidente delle urne, delle cassette o delle scatole contenenti le schede, e a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali e il timbro della sezione. (*D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 47, comma1, comma5, comma7, comma11*).

Sabato 25 – Lunedì 27 maggio 2013

Divieto di :

- diffusione di trasmissioni radio televisive di propaganda elettorale;
- di ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E'consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche appositamente riservate. (*Legge 4 aprile 1956, n. 212, art. 9*).

Domenica 26 maggio 2013

(primo giorno di votazione)

Trasmissione delle designazioni dei due rappresentanti di lista (e di gruppo) ai singoli presidenti di seggio in caso di mancata trasmissione entro il sabato. (*D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 35, comma2*).

ore 08.00: inizio operazioni di voto.

ore 22.00: chiusura dei seggi.

Lunedì 27 maggio 2013

ore 07.00: inizio operazioni di voto.

ore 15.00: chiusura dei seggi.

Alla chiusura dei seggi hanno inizio immediatamente le operazioni di riscontro e scrutinio.

Domenica 9 – lunedì 10 giugno 2013

(entro 14 giorni dalla votazione del primo turno)

Turno di ballottaggio

Domenica 9 giugno 2013

ore 08.00: inizio operazioni di voto.

ore 22.00: chiusura dei seggi.

Lunedì 10 giugno 2013

ore 07.00: inizio operazioni di voto.

ore 15.00: chiusura dei seggi ed inizio delle operazioni di riscontro e scrutinio.

4. Composizione degli organi di governo dei Comuni alla luce delle ultime modifiche normative

Il contenimento dei costi degli apparati amministrativi ha trovato una prima disciplina nelle disposizioni della legge finanziaria 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”) per effetto delle modifiche apportate dal decreto legge n. 2 del 2010, convertito con legge n. 42 del 2010³, attraverso la del numero dei consiglieri e degli assessori comunali così come indicato dall’articolo 37 del d.lgs. 267/2000 (TUEL)⁴.

In particolare il comma 184 ha disposto una **riduzione del 20 per cento del numero dei consiglieri comunali** (e provinciali) previsti dal su indicato articolo del T.U.E.L. .

Ai fini della riduzione del numero dei consiglieri comunali e provinciali, non sono computati il Sindaco e il Presidente della Provincia.

Il comma 185 fissa **il numero massimo degli assessori comunali** (e provinciali) in misura pari, rispettivamente, **ad un quarto dei consiglieri comunali** (e ad un quarto dei consiglieri provinciali): previsione che si applica a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a venire, agli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del consiglio e con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.

In questo quadro normativo che riguarda i comuni con popolazione da 10.000 abitanti fino a più di un milione, divisi in sei fasce demografiche, si è inserito il comma 17 dell’articolo 16 (*Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni comunali*) del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 (*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*) che rinnova la composizione degli organi dei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, dividendoli in quattro distinte fasce demografiche. Infatti, il testo del su indicato articolo 16, stabilisce che, a decorrere dal primo

³ In particolare sono stati modificati i commi 184, 185, 185bis, 186 e 187 dell’articolo 2.

⁴ Si riporta, per completezza il testo originario dell’articolo 37 (*Composizione dei consigli*) del TUEL; al numero dei consiglieri in esso indicati, a decorrere dal 2010, si applica la riduzione del 20%:

“1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

- a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
- b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
- d) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
- e) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- f) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
- h) da 12 membri negli altri comuni..

2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:

- a) da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
- b) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
- c) da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
- d) da 24 membri nelle altre province..

3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l’intera provincia.

4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento ufficiale”.

rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (dal 17 settembre 2011):

- per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri. Di conseguenza, in questo caso, non vi sono assessori.
- per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in due;
- per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre;
- per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro.

L'articolo 16, comma 17, l. 148/2011 può essere schematizzato come di seguito:

Popolazione	Numero consiglieri (escluso il Sindaco)	Numero assessori
Fino a 1.000	6	0
Da 1.001 a 3.000	6	2
Da 3.001 a 5.000	7	3
Da 5.001 a 10.000	10	4

Dal combinato disposto delle disposizioni sopraelencate si ricava il seguente schema pubblicato dall'ANCI⁵ il 2 febbraio 2012 che sintetizza la nuova composizione degli organi di governo dei comuni divisi per fasce demografiche che vanno da "più di 1 milione di abitanti" a "fino a 1.000 abitanti".

⁵ http://www.ancilazio.it/upload/allegati/1329923291_14PG0X_R9BK87.pdf.

Per ulteriori approfondimenti si segnala la circolare del ministero dell'interno pubblicata: http://autonomie.regione.emilia-romagna.it/gestioni-associate/quadro-normativo/norme/circolari-ministeriali-per-gli-enti-locali/Circ.2379_2012_Minist.Interni_consiglieri_e_assessori_piccoli_comuni.pdf

**COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI GOVERNO DEI COMUNI ALLA LUCE
DELLE ULTIME MODIFICHE NORMATIVE**

CONSIGLIO

Comuni per fasce demografiche	Numero consiglieri comunali (escluso il sindaco) dopo la riduzione del 20% operata dalla legge 191/2009 (finanziaria 2010)	Numero dei consiglieri comunali (escluso il Sindaco) dopo la riduzione operata dal decreto legge 138/2011 convertito in legge n. 148/2011
più di 1 milione	da 60 a 48	48 ¹
da 500.001 a 1 milione	da 50 a 40	40 ¹
da 250.001 a 500.000	da 46 a 36	36 ¹
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore	da 40 a 32	32 ¹
da 30.001 a 100.000	da 30 a 24	24 ¹
da 10.001 a 30.000	da 20 a 16	16 ¹
da 3.001 a 10.000	da 16 a 12	_____ ²
fino a 3.000	da 12 a 9	_____ ²
da 5.001 a 10.000	-	da 12 a 10 ³
da 3.001 a 5.000	-	da 12 a 7 ³
da 1.001 a 3.000	-	da 9 a 6 ³
fino a 1.000	-	6 ³

¹ L'articolo 16 del DL 138/2011 non interviene sul numero dei consiglieri di tale fascia demografica

² Fascia demografica non più contemplata dall'articolo 16 del d.l. 138/2011

³ L'articolo 16, comma 17, aggiunge una nuova classificazione di fasce demografiche ai fini della determinazione del numero dei consiglieri comunali.

GIUNTA

Comuni per fasce demografiche	Numero massimo assessori comunali dal 2011 dopo riduzione del 20% dei consiglieri operata dalla legge 191/2009 (finanziaria 2010) (un quarto dei consiglieri computando il sindaco)	Numero degli assessori comunali dopo la riduzione operata dal decreto legge 138/2011 convertito in legge n. 148/2011
più di 1 milione	12	12 ¹
da 500.001 a 1 milione	11	11 ¹
da 250.001 a 500.000	10	10 ¹
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore	9	9 ¹
da 30.001 a 100.000	7	7 ¹
da 10.001 a 30.000	5	5 ¹
da 3.001 a 10.000	4	_____ ²
fino a 3.000	3	_____ ²
da 5.001 a 10.000	-	4 ³
da 3.001 a 5.000	-	da 4 a 3 ³
da 1.001 a 3.000	3	da 3 a 2 ³
fino a 1.000	?	? In considerazione della previsione normativa dell'articolo 16 del DL 138/2011 non è chiaro se i Comuni rientranti in tale fascia demografica avranno la Giunta.

¹ L'articolo 16 del DL 138/2011 non interviene sul numero degli assessori di tale fascia demografica

² Fascia demografica non più contemplata dall'articolo 16 del d.l. 138/2011

³ L'articolo 16, comma 17, aggiunge una nuova classificazione di fasce demografiche ai fini della determinazione del numero degli assessori comunali.

5. Il sistema elettorale

5.1. Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale

I Comuni sono divisi in due fasce demografiche:

- inferiori ai 15.000 abitanti
- superiori ai 15.000 abitanti

La popolazione è determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento⁶.

5.1.1. Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 71)

L'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente all'elezione diretta del sindaco. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale⁷; con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

Il voto è pertanto unico, sia che l'elettore voti la lista sia che voti il candidato a sindaco, il cui nome, nella scheda, è indicato a fianco del contrassegno. L'elettore, segnando il contrassegno, può :

- votare il candidato alla carica di sindaco;
- esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata, scrivendone il cognome nell'apposita riga stampata sotto il contrassegno.

E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. Solo in caso di parità di voti, si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva al primo turno. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono quelli conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.⁸

Alla lista collegata al candidato sindaco vincente sono **attribuiti i due terzi dei seggi** assegnati al consiglio⁹. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste ricorrendo al metodo d'Hondt; si divide, a tal fine, la cifra elettorale di ciascuna lista, successivamente per 1, 2, 3, 4,...sino alla concorrenza del numero dei seggi da assegnare e si dispongono i quozienti così ottenuti in una graduatoria decrescente, scegliendo quindi i più alti, in numero uguale a quello dei

⁶ Censimento del 9 ottobre 2011. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012 "Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011, ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

⁷ La lista di candidati alla carica di consigliere comunale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.

⁸ Alla conclusione del procedimento elettorale, sulla base delle risultanze dei verbali elettorali, un organo di natura temporanea e neutrale, nel caso l'Adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali, procede alla proclamazione degli eletti) vedi articolo 676, comma1 D.P.R. 570/1960)

⁹ Con eventuale arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

seggi da assegnare. Ad ogni lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti della graduatoria ad essa appartenenti.¹⁰.

Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali (risultanti dalla somma della cifra di lista più i voti di preferenza). A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.

In caso di ammissione e votazione di un'unica lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non vengano raggiunte tali percentuali l'elezione è nulla.

Qualora, dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno della votazione, si verifichi il decesso di un candidato alla carica di sindaco, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dal D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 18, commi 3, 4 e 5¹¹, permettendo comunque, in ogni caso, l'integrale rinnovazione del procedimento di presentazione delle liste e delle candidature a sindaco e a consigliere comunale.

La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori, stabilito dallo Statuto, che non deve essere superiore ad un quarto¹² del numero di consiglieri dell'ente (computando il sindaco), con arrotondamento all'unità superiore e comunque non superiore a dodici unità¹³.

Lo Statuto può prevedere che il sindaco nomini assessori cittadini non facenti parte del consiglio (c.d. assessori esterni), purché in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere¹⁴.

Il D.L. 13 agosto 2011 n. 138¹⁵ ha introdotto nuove classi di consistenza demografica e di conseguenza ulteriormente ridotto il numero degli assessori per i comuni **fino a 10.000 abitanti**, come risulta dalla tabella che segue:

¹⁰ A parità di quoziente, il seggio spetta alla lista che ha la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.

¹¹ Detto rinvio non può superare il termine di 60 giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute e rimanendo valide quelle già compiute, eccetto quelle successive all'insediamento del seggio.

¹² Legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 185, come modificata dal DL. 2/2010, convertito, con modificazioni, nella L. 42/2010. Le disposizioni della finanziaria 2010 hanno determinato delle modifiche al Testo Unico degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000; nel caso specifico è stata apportata una modifica tacita all'art. 47 del TUEL.

Si veda anche la circolare n. 2915 del 18/02/2011 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno:

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0299_lettera_riduzione_consiglieri.pdf

¹³ Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 23, co. 2 "Legge finanziaria 2008"; precedentemente erano sedici.

¹⁴ Articolo 47, comma 4, D. lgs 267/2000

¹⁵ D.L. 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148 .

ULTERIORE RIDUZIONE DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI E DEGLI ASSESSORI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO AI 10.000 ABITANTI ai sensi dell'articolo 16, comma 17 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138			
POPOLAZIONE	COMPOSIZIONE CONSIGLIO		GIUNTA
fino ai 1.000 abitanti	Sindaco	6 Consiglieri	non è prevista la figura degli assessori
superiore ai 1.000 e fino ai 3.000 abitanti	Sindaco	6 Consiglieri	Max 2 assessori
superiore ai 3.000 e fino ai 5.000 abitanti	Sindaco	7 Consiglieri	Max 3 assessori
superiore ai 5.000 e fino ai 10.000 abitanti	Sindaco	10 Consiglieri	Max 4 assessori

5.1.2. *Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 72, 73)*

Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del consiglio comunale. All'atto della presentazione della candidatura, ciascun candidato a sindaco deve dichiarare il collegamento¹⁶ con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale¹⁷. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

La scheda è la stessa utilizzata per l'elezione del consiglio comunale. I cognomi dei candidati a sindaco sono scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco si trovano i contrassegni della lista o delle liste ad esso collegate.

L'elettore può votare nei seguenti modi:

- esprimere un voto per la lista prescelta, barrando il relativo contrassegno, dando contestualmente il voto anche alla candidatura a sindaco collegata ed aggiungendo un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata (scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno);
- esprimere un voto per un candidato sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, non scegliendo alcuna lista collegata. In questo caso il voto s'intende solo al candidato sindaco e non si estende alla lista/e collegate;
- esprimere un voto per un candidato alla carica di sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo e barrare il contrassegno di una lista non collegata al candidato sindaco prescelto (*possibilità del voto disgiunto*).

¹⁶ Il collegamento è reciproco; più liste possono presentare lo stesso candidato a sindaco e, in tal caso, devono presentare lo stesso programma amministrativo e si considerano tra loro collegate.

¹⁷ Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri in lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Se nessun candidato ottiene questo risultato si procede ad un secondo turno elettorale (ballottaggio) che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo.

Al ballottaggio partecipano i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto, al primo turno, il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa il candidato più anziano. Nel caso di decesso o impedimento permanente di un candidato ammesso al ballottaggio, subentra, come partecipante, il candidato che segue nella graduatoria.

Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste dichiarati al primo turno. Essi hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.¹⁸

La scheda per il ballottaggio è semplificata rispetto al primo turno; reca i nominativi dei due candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riportati i simboli delle liste collegate. Si vota tracciando un unico segno sul rettangolo al cui interno è scritto il nome del candidato prescelto.

Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano.

L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco, al termine del primo o del secondo turno.

Non tutte le liste partecipano all'assegnazione dei seggi, ma soltanto quelle che, al primo turno, abbiano ottenuto almeno il 3% dei voti validi o che appartengano a un gruppo di liste che abbia superato tale soglia.

Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista/gruppo per 1, 2, 3, 4...sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e si dispongono in una graduatoria decrescente i quozienti più alti, in numero corrispondente a quello dei consiglieri da eleggere. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.¹⁹ Qualora ad una lista spettino più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti in graduatoria.

¹⁸ Le dichiarazioni vanno consegnate negli stessi uffici in cui è depositata tutta la documentazione per la presentazione delle liste o dei gruppi al primo turno (la segreteria del comune).

¹⁹ A parità di quoziente il seggio spetta alla lista o al gruppo che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.

All'interno di ciascun gruppo di liste collegate, si procede, con lo stesso sistema (divisioni progressive della cifra elettorale di gruppo per 1, 2, 3, 4...sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo) e si determina così il numero di seggi spettanti a ciascuna lista del gruppo.

Se un candidato alla carica di sindaco è proclamato eletto **al primo turno**, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate, che non abbiano già conseguito il 60% dei seggi del consiglio²⁰, ma abbiano ottenuto almeno il 40% dei voti validi, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50% dei voti validi.

Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto **al secondo turno**, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbiano già conseguito almeno il 60% dei seggi del consiglio²¹, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50% dei voti validi.²²

Una volta definita la distribuzione dei seggi, ossia il numero di seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. Nell'ipotesi in cui il candidato in questione sia collegato con più liste, il seggio spettante a quest'ultimo, è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate (gli viene cioè assegnato l'ultimo seggio che spetterebbe al suo gruppo).

Quindi, sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali²³. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.²⁴

Per quanto riguarda la composizione della Giunta e il numero degli assessori valgono le disposizioni previste per i comuni inferiori ai 15.000 abitanti, con l'eccezione dei comuni appartenenti alle classi demografiche fino a 10.000 abitanti, come illustrato nel paragrafo precedente.

Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti gli assessori sono nominati dal sindaco anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.²⁵

²⁰ Assegnazione ai sensi del comma 8, art. 73, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Metodo d'Hondt).

²¹ Vedi nota 10.

²² I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 73, co. 8.

²³ La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei suoi voti di preferenza.

²⁴ Alla proclamazione degli eletti provvede l'Ufficio Elettorale centrale che redige un apposito verbale delle operazioni di verifica in due copie, di cui una è inviata al Sindaco ed una al Prefetto (art. 72, art 74 D.P.R. 570/1960)

²⁵ Art. 47, comma 3 D. lsg. 267/2000

5.2. La presentazione delle liste

Il procedimento relativo alla presentazione e all'ammissione delle liste e delle candidature è regolato in ogni dettaglio dalla legge. Pertanto tutti gli adempimenti burocratici prescritti non si risolvono in una pura formalità, ma sono elementi sostanziali ai fini dell'ammissione delle suddette liste e candidature.

5.2.1. I documenti necessari per le elezioni comunali (D.P.R. 570/60, artt. 28, 32; L. 81/93; L. 53/90; D.Lgs. 267/2000)

Dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale e relativi atti separati.

La dichiarazione di presentazione della lista deve essere compilata con i dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) del candidato a sindaco e dei candidati a consigliere comunale²⁶ e sottoscritta da un certo numero di elettori del comune, variabile a seconda dell'ampiezza del comune stesso.

All'atto della presentazione della lista va allegato anche il programma amministrativo e ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.

5.2.2. Numero dei candidati

La riforma introdotta con la L. 191/2009 (finanziaria 2010) sulla riduzione del numero dei consiglieri comunali (e provinciali), così come modificata dal D.L. 2/2010, convertito, con modificazioni, nella L. 42/2010, aveva già imposto una variazione del numero dei candidati a consigliere per ciascuna lista .

Infine, il decreto legge 138/2011, nell'ambito delle misure intese al contenimento delle spese degli enti locali, aveva introdotto ulteriori riduzioni, come spiegato nelle pagine precedenti, del numero dei consiglieri nei comuni compresi nelle fasce demografiche fino a 10.000 abitanti. Pertanto, poiché il comma 3 dell'articolo 73 del TUEL recita che "*ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti*", la riduzione della composizione consiliare inciderà di conseguenza anche sul numero massimo e minimo dei candidati da includere in ciascuna lista, in dipendenza della fascia demografica di appartenenza del comune interessato alla consultazione elettorale.

Ogni lista deve così comprendere un numero di candidati (contrassegnati da un numero d'ordine progressivo risultato da un sorteggio) non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e, pena l'esclusione della lista:

²⁶ Per i candidati alla carica di consigliere comunale che siano cittadini dell'Unione europea, deve essere specificato anche lo Stato di cui siano cittadini.

- non inferiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti; (D.Lgs. 267/2000, art. 71, co. 3);
- non inferiore ai due terzi dei consiglieri assegnati, nei comuni con più di 15.000 abitanti. (D.Lgs. 267/2000, art. 73, co. 1).

Tale numero deve essere:

- almeno 5 e non più di 6 nei comuni fino a 3.000 abitanti;
- almeno 6 e non più di 7 nei comuni da 3.001 a 5.000 abitanti;
- almeno 8 e non più di 10 nei comuni da 5.001 a 10.000 abitanti;
- almeno 12 e non più di 16 nei comuni da 10.001 a 15.000 abitanti;
- almeno 11 e non più di 16 nei comuni da 15.001 a 30.000 abitanti;
- almeno 16 e non più di 24 nei comuni da 30.001 a 100.000;
- almeno 21 e non più di 32 nei comuni da 100.001 a 250.000 abitanti o che, pur con meno di 100.000, siano capoluoghi di provincia;
- almeno 24 e non più di 36 nei comuni da 250.001 a 500.000 abitanti;
- almeno 27 e non più di 40 nei comuni da 500.001 a 1.000.000 di abitanti;
- almeno 32 e non più di 48 nei comuni superiori a 1.000.000 di abitanti.

5.2.3. Numero dei sottoscrittori

Le liste devono essere sottoscritte²⁷:

- da non meno di 25 e non più di 50 elettori nei comuni da 1.000 a 2.000 abitanti;
- da non meno di 30 e non più di 60 elettori nei comuni da 2.001 a 5.000 abitanti;
- da non meno di 60 e non più di 120 elettori nei comuni da 5.001 a 10.000 abitanti;
- da non meno di 100 e non più di 200 elettori nei comuni da 10.001 a 20.000 abitanti;
- da non meno di 175 e non più di 350 elettori nei comuni da 20.001 a 40.000 abitanti;
- da non meno di 200 e non più di 400 elettori nei comuni da 40.001 a 100.000 abitanti;
- da non meno di 350 e non più di 700 elettori nei comuni da 100.001 a 500.000 abitanti;
- da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori nei comuni da 500.001 a 1.000.000 abitanti;
- da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori nei comuni superiori a 1.000.000 abitanti.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni inferiori a 1.000 abitanti. In questo caso, e solo in questo caso, sono gli stessi candidati che sottoscrivono la loro candidatura.

I sottoscrittori debbono necessariamente essere iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

²⁷ Legge 25 marzo 1993, n. 81, art. 3.

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno antecedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature. (L. 53/90, art. 3, co. 3).

A norma dell'art. 28, co. 4 e art. 32, co. 4 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, gli elettori²⁸ sono tenuti a firmare su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori.

Sembra logicamente inammissibile e contrario alla funzione assegnata dalla legge alla dichiarazione di cui trattasi, che i candidati figurino tra i presentatori delle liste e, pertanto, loro eventuali sottoscrizioni sono da considerarsi come non apposte²⁹.

Ciascun elettore del comune può sottoscrivere una sola lista, pena pagamento di un ammenda da 200 a 1.000 euro (D.P.R. 570/60, artt. 28, co. 5; 32, co. 5; 93, co. 2); occorre accertarsi, quindi, che al momento della sottoscrizione l'elettore non abbia già sottoscritto un'altra presentazione di lista. Qualora la Commissione elettorale circondariale riscontri una tale infrazione, cancella la firma dalla dichiarazione presentata successivamente.

Le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione di comizi elettorali, ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle provinciali e comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all'atto di presentazione della candidatura o della lista, sia allegata, a tutta la documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, ovvero da rappresentanti all'uopo incaricati con mandato autentificato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.³⁰

Nei comuni superiori ai 15.000 abitanti: la dichiarazione di presentazione della lista *deve contenere* i nominativi di *due delegati* incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare alla lista³¹ e di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale (art. 32, co. 9, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570). I due delegati, inoltre, devono dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco (art. 72, co. 2 e 7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

La mancata indicazione dei delegati comporta l'esclusione della lista.

Nei comuni inferiori ai 15.000 abitanti: le disposizioni dei comuni superiori ai 15.000 abitanti sono estese anche ai comuni con popolazione pari o inferiore ai 15.000 abitanti, ad opera

²⁸ Gli elettori che non sappiano o che non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione di presentazione della lista in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco. Se ne redige verbale che va allegato alla lista dei candidati. (DPR 570/60, art. 28, co. 4).

²⁹ Vedi pag. 12 "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature" a cura del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali – Pubbl. n. 5 Poligrafico 2013

³⁰ D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, art. 2.

³¹ D.P.R. 570/60, art. 33, co. 1, lett e-bis).

della L. 53/90, art. 16, co. 3, ma solo ai fini della facoltà di nominare i rappresentanti di lista presso ogni seggio.

I delegati *possono essere indicati* ed hanno gli stessi compiti di quelli dei comuni con più di 15.000 abitanti (tranne quello di rilasciare la dichiarazione di collegamento con il candidato alla carica di sindaco, dal momento che non vi è possibilità di collegamento con più liste). In tal caso, la mancata indicazione dei delegati non comporta l'esclusione della lista, ma l'impossibilità da parte dei presentatori della medesima di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare i rappresentanti di lista.

In caso di contemporaneità di elezioni regionali, (provinciali,) comunali e circoscrizionali³² è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati di lista per le elezioni del Consiglio regionale, del Consiglio comunale, del Consiglio circoscrizionale (e del gruppo di candidati per l'elezione del Consiglio provinciale).

Certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune.

Allo scopo di garantire l'esistenza della condizione di elettori del Comune dei sottoscrittori delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati, ivi compresi i cittadini dell'Unione europea residenti nel Comune e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati comprovanti, nei sottoscrittori, il possesso dei requisiti di cui trattasi. Tali certificati (che possono essere anche collettivi) vanno richiesti al sindaco e da questi rilasciati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta³³. E' pertanto opportuno richiederli con un certo anticipo rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione della lista per garantirsi il rilascio in un tempo utile.

Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e della candidatura alla carica di consigliere comunale³⁴, firmata ed autenticata

Con la lista va presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato, sia alla carica di sindaco che di consigliere comunale; per la compilazione di tale

³² Si veda anche la legge 191/2009 art. 2 comma 186 lett. b), cos'ì come modificato dall'*art. 1, comma 1-quater, lett. a), D.L. 25 gennaio 2010, n. 2*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 marzo 2010, n. 42*, che prevede la "soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all' *articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*, e successive modificazioni, tranne che per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che hanno facoltà di articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui popolazione media non può essere inferiore a 30.000 abitanti; è fatto salvo il comma 5 dell'*articolo 17 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.

³³ D.P.R. 361/57, art. 20.

³⁴ I cittadini dell'Unione Europea che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione prevista per i cittadini italiani: a) una dichiarazione attestante la cittadinanza, l'attuale residenza e l'indirizzo nello Stato di origine; b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità (D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197, art. 5, co. 1).

dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione; è però necessaria l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 (cause ostative alla candidatura) del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 .

Nei comuni superiori ai 15.000 abitanti, ciascun candidato alla carica di sindaco, all'atto dell'accettazione della candidatura, deve dichiarare il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con un'analogha dichiarazione rilasciata dai delegati delle liste interessate.

La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere firmata dal candidato ed autenticata da una delle persone e secondo le modalità prescritte dalla legge³⁵.

Per i candidati che si trovino all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere effettuata da un'autorità diplomatica o consolare italiana.

Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (D. P .R 570/60, art. 87-bis).

Dichiarazione, firmata ed autenticata, rilasciata dai delegati di lista, di collegamento della lista suddetta al candidato alla carica di sindaco.

E' necessaria solo per i comuni superiori ai 15.000 abitanti. Ha la funzione di completare e dare efficacia alla dichiarazione, rilasciata dal candidato alla carica di sindaco, di collegamento con una o più liste di candidati alla carica di consigliere comunale.

Certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune qualsiasi della Repubblica.

Vanno richiesti ai sindaci dei comuni di appartenenza.

Per i cittadini dell'Unione europea, il certificato indica che essi sono iscritti nella lista elettorale aggiunta prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 ovvero, nel caso in cui l'iscrizione non sia ancora avvenuta, che gli stessi hanno presentato domanda di iscrizione entro e non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.³⁶

Autenticazione delle sottoscrizioni e di tutta la documentazione (Art. 14, Legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni)

Tutta la documentazione (firme dei sottoscrittori, accettazioni di candidatura, dichiarazioni dei delegati di lista o del gruppo di collegamento con il candidato alla carica di sindaco, designazioni dei rappresentanti di lista etc...), ad eccezione delle autorizzazioni all'uso del

³⁵ Legge 21 marzo 1990, n. 53, art. 14 (e successive modificazioni).

³⁶ D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197, art. 3.

contrassegno riservate esclusivamente ai notai, deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'art. 14 della legge n. 53 del 1990 *“Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale”*³⁷.

Tali soggetti³⁸ sono: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali ovvero delle sezioni distaccate dei tribunali, segretari delle procure della Repubblica, presidenti delle province, sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali e funzionari appositamente incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti i consiglieri provinciali e comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

L'autenticazione deve avvenire con le modalità previste dalla legge.³⁹

Copia del programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. (D. Lgs. 267/2000, art. 71, co. 2; 73, co. 2)

Il programma amministrativo, presentato congiuntamente alla lista dei candidati al consiglio comunale ed al nominativo del candidato alla carica di sindaco, deve essere affisso all'albo pretorio del Comune.

Nei Comuni superiori ai 15.000 abitanti le liste che presentano lo stesso candidato alla carica di sindaco, devono presentare il medesimo programma amministrativo.

Contrassegno di lista a colori in triplice copia e in doppio formato.

Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il candidato alla carica di sindaco dovrà essere affiancato da un contrassegno.

Nei comuni con più di 15.000 abitanti, il candidato alla carica di sindaco dovrà essere affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate.

I contrassegni in questione saranno riprodotti sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

Per evitare la ricsuzione del proprio contrassegno da parte della Commissione elettorale circondariale, i presentatori dovranno evitare che sia identico o facilmente confondibile con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici.

E' altresì da evitare, da parte dei non autorizzati, l'uso dei contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.

E' vietato l'uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa⁴⁰.

³⁷ Riportiamo, in stralcio, il disposto dell'art. 14 della legge 53 del 1990, così come modificato dalla Legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla Legge 30 aprile 1999, n. 120, art. 4, co 2.

³⁸ Secondo il *parere* del Ministero della Giustizia i pubblici ufficiali previsti dal citato art. 14, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

³⁹ La normativa vigente in materia è quella contenuta nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 21 (*“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*) che ha abrogato la legge 4 gennaio 1968, n. 15, art. 20, co. 2 e 3.

Il modello di contrassegno va presentato in triplice copia⁴¹, anche figurato e sarà riprodotto sulla scheda di votazione con i colori di quello depositato.

Ai fini della riproduzione dei contrassegni sulle schede e sul manifesto, come previsto nel DL 27 gennaio 2009, n. 3, convertito in legge 25 marzo 2009 n. 26, è necessario presentarli in due formati diversi:

- circoscritto in un cerchio del diametro di cm. 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati)
- circoscritto in un cerchio del diametro di cm. 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione). Anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare iscritte nel cerchio.

5.2.4. Bilancio preventivo e pubblicità delle spese elettorali (L. 81/93, art. 30)

Per i comuni superiori a 50.000 abitanti⁴² la presentazione di un *bilancio preventivo* di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi è obbligatoria e tale documento, che deve accompagnare il deposito delle liste o delle candidature, deve essere reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio del comune.

Allo stesso modo deve essere reso pubblico, entro 30 giorni dal termine della campagna elettorale, il *rendiconto* delle spese dei candidati e delle liste.

Esenzione dalle imposte di bollo

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono esenti da bollo

5.2.5. Dove presentare tutta la documentazione (D.P.R. 570/60, art. 32)

Per il rinnovo del Consiglio comunale: le candidature e le liste vanno presentate⁴³ alla segreteria del Comune.

Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione stessa possa essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori delle candidature, o dai delegati del gruppo.

⁴⁰ D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 art. 30, art. 33.

⁴¹ Si suggerisce di disegnare i contrassegni su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico.

⁴² Per i comuni fra 10.000 e 50.000 abitanti la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste devono essere presentati se lo statuto o i regolamenti comunali lo richiedono.

⁴³ Intesa come "materiale" consegna di tutta la documentazione e atti correlati all'autorità competente.

6. Ineleggibilità - Incompatibilità - Incandidabilità - Inconferibilità

6.1. Ineleggibilità

L'art. 55 del D. lgs 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L), prevede che sono eleggibili a sindaco, (presidente della provincia) consigliere comunale, (provinciale e) circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il 18° anno di età⁴⁴, nel primo giorno fissato per la votazione. Gli stessi requisiti sono necessari per la nomina a vice sindaco, (vice presidente della provincia), assessore comunale (e provinciale).

Possono altresì essere eletti alle cariche di cui sopra anche i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti in Italia così come previsto nell'articolo 5 del D. lgs. 12 aprile 1996, n. 197.

Le ipotesi di ineleggibilità considerate dal legislatore rispondono a diverse esigenze: prevedere che i titolari di determinate cariche, di considerevole importanza a livello istituzionale, vengano esclusi dalla possibilità di rivestire determinati uffici elettivi per evitare interferenze nel procedimento elettorale e nella formazione del consenso grazie alle cariche rivestite (pericolo di *captatio benevolentia* ovvero *metus publicae potestatis*), ovvero che, una volta eletti, possano trovarsi in conflitto d'interessi con l'esercizio della funzione precedentemente svolta.

Pertanto, coloro che non abbiano per tempo rimosso la causa di ineleggibilità non possono accedere alla pubblica funzione elettiva e sono sottoposti a decadenza.

Le cause di ineleggibilità non impediscono, diversamente a quel che capita a chi versi nella condizione di incandidabilità, la cui eventuale elezione è nulla, di partecipare alla competizione elettorale; infatti il candidato ha la possibilità di superare l'impedimento all'elezione attraverso la rimozione tempestiva delle cause impeditive⁴⁵.

Le cause di ineleggibilità devono essere rimosse con la cessazione delle funzioni non oltre il giorno fissato per la presentazione della candidature, ovvero, qualora si tratti di incarichi dirigenziali nelle aziende sanitarie, secondo quanto disposto al comma 2 dell'art. 60, ovvero 180 giorni prima della data di scadenza degli organi interessati; la rimozione delle cause di ineleggibilità avviene, di norma, attraverso istituti come dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa.

Le cause di ineleggibilità sono di stretta interpretazione perché costituiscono l'eccezione alla regola che è l'eleggibilità; pertanto le restrizioni per il diritto di elettorato passivo, che è riconducibile alla sfera dei diritti inviolabili sanciti dall'art. 2 della Costituzione, sono ammissibili soltanto nei limiti necessari alla tutela di altri interessi di rango costituzionale pari o superiore⁴⁶.

⁴⁴ art. 1 D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223

⁴⁵ L'ineleggibilità, a differenza dell'incompatibilità, vizia all'origine l'atto elettivo, quindi essa deve essere rimossa prima della competizione elettorale, ossia al momento della presentazione delle candidature, con le modalità che indicheremo più avanti.

⁴⁶ cfr. sent. Corte di Cassazione, sez. 1° civ. 25/01/20012 n. 1073.

La normativa si rinviene sostanzialmente negli articoli 60 e 61 del Testo Unico ed individua l'elenco dei soggetti che, per il particolare ruolo rivestito, non sono eleggibili alle cariche locali.

Per non appesantire la lettura e per evidenti ragioni di sintesi si rimanda al testo degli articoli 60 e 61 del T.U.E.L. pubblicati nel testo "Normativa" che accompagna questa pubblicazione.

Una segnalazione merita, invero, la causa di ineleggibilità dettata nell'articolo 51 in base alla quale "chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco o di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche⁴⁷.

Una eventuale illegittima elezione del sindaco al terzo mandato consecutivo potrebbe essere rilevata ai sensi dell'articolo 41 che dispone che nella prima seduta il consiglio comunale (o provinciale), prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata nell'articolo 69 del Testo Unico.

La mancata rilevazione del vizio da parte del consiglio non sana l'ineleggibilità a cui si può porre rimedio mediante l'esercizio dell'azione popolare, prevista all'articolo 70, che può essere promossa davanti al tribunale civile per chiedere la decadenza dalla carica di sindaco (o presidente di provincia).

Quadro sinottico, elaborato dal Servizio Studi della Camera dei Deputati, delle fattispecie di ineleggibilità e parzialmente integrato.

Le tabelle sono estratte dal sito web della Camera al seguente indirizzo:

<http://documenti.camera.it/leg15/dossier/testi/AC0129.htm>

Ineleggibilità alla cariche di Sindaco, (Presidente della Provincia), consigliere comunale (o provinciale)

<i>incarichi</i>	<i>riferimenti normativi</i>	<i>sindaco e president e di provincia</i>	<i>consigliere comunale e provincial e</i>
capo della polizia, vice capi della polizia, ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno,	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 1))	SI	SI

⁴⁷ È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

incarichi	riferimenti normativi	sindaco e president e di provincia	consigliere comunale e provincial e
dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori commissari di Governo prefetti, vice prefetti e funzionari di pubblica sicurezza, nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 2))	SI	SI
ufficiali generali, ammiragli e ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nel territorio nel quale esercitano il comando	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 3))	SI	SI
ecclesiastici e ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime (e coloro che ne fanno ordinariamente le veci), nel territorio nel quale esercitano il loro ufficio	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 4))	SI	SI
titolari di organi individuali e componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 5))	SI	SI
magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi</i>	SI	SI

incarichi	riferimenti normativi	sindaco e president e di provincia	consigliere comunale e provincial e
tribunali amministrativi regionali e giudici di pace, nel territorio in cui esercitano le loro funzioni	<i>sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 6))		
dipendenti del comune e della provincia, per i rispettivi consigli	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 7))	SI	SI
direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario e amministratore straordinario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 8))	SI	SI
legali rappresentanti e dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 9), e comma 9)	SI	SI (la causa di ineleggibilità non si applica alla carica di consigliere provinciale)
legali rappresentanti e dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 10))	SI	SI

incarichi	riferimenti normativi	sindaco e president e di provincia	consigliere comunale e provincial e
amministratori e dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 11))	SI	SI
sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali e provinciali in carica, rispettivamente, in altro comune o provincia	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 60, comma 1, n. 12))	SI	SI
ministro di un culto	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 61, comma 1, n. 1))	SI	
coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 61, comma 1, n. 2))	SI	
giudici costituzionali	L. 11 marzo 1953, n. 87 <i>Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale</i> (art. 7, comma quinto)	SI	SI

6.2. Incompatibilità

L'incompatibilità incide sull'esercizio del mandato alla carica elettiva .

Per assicurare l'imparzialità e la regolare esplicazione delle pubbliche funzioni è vietato il cumulo di cariche in capo alla stessa persona, perché tale soggetto potrebbe essere portatore di interessi confliggenti con quelli dell'amministrazione presso la quale svolge il mandato.

Poiché la situazione di incompatibilità non invalida l'eventuale elezione è necessario, per evitare la decadenza ovvero la rimozione, che l'interessato, tramite opzione, rimuova la causa di incompatibilità nei termini previsti dalla legge.

Con riferimento alla forma del governo locale e con la finalità di impedire commistioni fra le funzioni di governo ed esecutive con quelle elettive e di controllo è prevista, all'art. 64, l'incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere comunale e provinciale per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Pertanto, qualora il consigliere eletto venisse nominato assessore cesserebbe dalla carica elettiva con l'accettazione della nomina ed al suo posto, in consiglio, subentrerebbe il primo dei non eletti.

L'articolo 65, al comma 2 , riferendosi ad incompatibilità fra uguali cariche locali, dispone che la carica di consigliere (provinciale) comunale o circoscrizionale sia incompatibile con analoghe cariche in altra (provincia) comune o circoscrizione. Ai commi 1 e 3 dello stesso articolo, in tema di rapporti fra cariche politiche, si prevede che il presidente e gli assessori (provinciali), il sindaco e gli assessori di comuni compresi nel territorio della regione siano incompatibili con la carica di consigliere regionale e che la carica di consigliere comunale lo sia con quella di consigliere di una circoscrizione del comune.

Peraltro, qualora un assessore regionale si fosse dimesso dalla carica di consigliere regionale non vi sarebbe incompatibilità fra le eventuali cariche locali e quella di livello regionale.

L'articolo 63 elenca una serie di ipotesi in cui potrebbe essere coinvolto un candidato alla carica di sindaco,(presidente provinciale), consigliere comunale,(provinciale) o circoscrizionale che fosse in rapporti tali con l'ente in questione tali da configurare una sorta di conflitto di interesse sia per la professione svolta, per una divergente valutazione degli interessi in gioco, ovvero perché un cumulo di cariche potrebbe metterlo nella condizione di non esercitare il mandato nel modo migliore.

Sono presi in considerazione situazioni particolari e soggetti che, in via generale, sono in rapporti molto stretti con istituti o aziende sottoposte a controllo o che godono di sovvenzioni da parte dell'ente, ovvero si tratta di dipendenti e consulenti che prestano la propria opera in imprese che si trovano in stretto rapporto con l'ente locale.

Al fine della rimozione delle cause di incompatibilità, preesistenti e scoperte dopo l'elezione o ad essa sopravvenute, sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 60, commi 2-7 del D. lgs 267/2000.

La cessazione delle funzioni deve aver luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di incompatibilità.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 277 del 21 ottobre 2011⁴⁸, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme sull'elezione del Parlamento (articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 15 febbraio 1953, n. 60) nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, introducendo così tale incompatibilità attraverso una sentenza additiva.

In base alla previsione normativa di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138⁴⁹ la carica di deputato, senatore, parlamentare europeo nonché le cariche di governo sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti. Pertanto, per esempio, qualora un deputato venisse eletto sindaco, dovrà optare per la carica che intende ricoprire secondo le modalità previste dalla legge.

Con riferimento alla disciplina applicabile per sanare la situazione di incompatibilità occorre fare riferimento a quanto previsto negli articoli 68, 69 e 70 del D. lgs 267/2000 là dove espressamente si stabilisce, art. 68, che "le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento dell'elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle cariche predette" e a quanto disposto negli altri articoli che disciplinano il procedimento di contestazione della causa di incompatibilità. Il soggetto interessato, pertanto, procede nei termini a dimissioni da una delle cariche ovvero va incontro a decadenza.

⁴⁸ in G.U. 1a s.s. 26/10/2011, n. 45

⁴⁹ "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito con modificazioni, nella Legge 14 settembre 2011 n. 148 ; art 13, comma 3." omissis... Fermo restando quanto previsto dalla *legge 20 luglio 2004, n. 215*, e successive modificazioni, le cariche di deputato e di senatore, nonché le cariche di governo di cui all'*articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del 2004*, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. Le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data di indizione delle relative elezioni successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano, altresì, alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 6, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 24 gennaio 1979, n. 18*, e successive modificazioni. Resta fermo in ogni caso il divieto di cumulo con ogni altro emolumento; fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta".

Quadro sinottico, elaborato dal Servizio Studi della Camera dei Deputati, delle fattispecie di incompatibilità e parzialmente integrato

Le tabelle sono estratte dal sito web della Camera al seguente indirizzo:

<http://documenti.camera.it/leg15/dossier/testi/AC0129.htm>

Incompatibilità con le cariche di sindaco, (presidente della provincia,) assessore e consigliere comunali o (provinciali)

<i>incarichi</i>	<i>riferimenti normativi</i>	<i>sindaco e presidente di provincia</i>	<i>assessore comunale e provinciale</i>	<i>consigliere comunale e provinciale</i>
Deputato, senatore, parlamentare europeo, Presidente Consiglio	Legge 148/2011, articolo 13	SI (popolazione superiore a 5.000 abitanti)		
Ministri, Ministri, Sottosegretari, Comm.Starordinari	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 61, comma 1-bis)	SI		
coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo				

incarichi	riferimenti normativi	sindaco e presidente di provincia	assessore comunale e provinciale	consigliere comunale e provinciale
loro fideiussore				
amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 63, comma 1, n. 1))	SI		SI
colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 63, comma	SI		SI

incarichi	riferimenti normativi	sindaco e presidente di provincia	assessore comunale e provinciale	consigliere comunale e provinciale
ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione	1, n. 2))			
consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai due punti precedenti	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 63, comma 1, n. 3))	SI		SI
colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi</i>	SI		SI

incarichi	riferimenti normativi	sindaco e presidente di provincia	assessore comunale e provinciale	consigliere comunale e provinciale
civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia	<i>sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 63, comma 1, n. 4))			
colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 63, comma 1, n. 5))	SI		SI
colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 63, comma 1, n. 6))	SI		SI

<i>incarichi</i>	<i>riferimenti normativi</i>	<i>sindaco e presidente di provincia</i>	<i>assessore comunale e provinciale</i>	<i>consigliere comunale e provinciale</i>
azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione				
colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista negli articoli 60 e 61 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 63, comma 1, n. 7))	SI		SI
consigliere provinciale e comunale rispettivamente della medesima provincia o del medesimo comune	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 64, comma 1 e 3))		SI (l'incompatibilità non si applica nei comuni con meno di 15.000 abitanti)	
assessore provinciale e comunale	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle</i>			SI (l'incompatibilità non si

incarichi	riferimenti normativi	sindaco e presidente di provincia	assessore comunale e provinciale	consigliere comunale e provinciale
rispettivamente della medesima provincia o del medesimo comune consigliere regionale, per le province e i comuni compresi nel territorio della Regione	<i>leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 64, comma 1 e 3)) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 65, comma 1)	SI	SI	applica nei comuni con meno di 15.000 abitanti)
consigliere provinciale e comunale rispettivamente di altra provincia o di altro comune	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 65, comma 2)			SI
consigliere di una circoscrizione del comune	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> (art. 65, comma 3)			SI (l'incompatibilità sussiste soltanto per i consiglieri comunali)
direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario e amministratore	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	SI (l'incompatibilità sussiste soltanto per i sindaci)	SI (l'incompatibilità sussiste soltanto per gli assessori comunali)	SI (l'incompatibilità sussiste soltanto per i consiglieri provinciali)

incarichi	riferimenti normativi	sindaco e presidente di provincia	assessore comunale e provinciale	consigliere comunale e provinciale
straordinario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere	(art. 66)			
componente dei comitati regionali di controllo	D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 <i>"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"</i> (art. 131)	SI	SI	SI
giudice onorario di tribunale	R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, <i>"Ordinamento giudiziario"</i> , (art. 42- <i>quater</i> , primo comma)	SI	SI	SI
consigliere regionale della Regione Sardegna	L. cost. 26 febbraio 1948, n. 3 <i>"Statuto speciale per la Sardegna"</i> (art. 17, secondo comma)	SI (l'incompatibilità sussiste soltanto per i sindaci di comuni con più di 10.000 abitanti)		
consigliere regionale della Regione Friuli Venezia Giulia	L. cost. 31 gennaio 1963 n. 1, <i>"Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia"</i> , (art. 15, terzo comma)	SI (l'incompatibilità sussiste soltanto per i sindaci di comuni con più di 10.000 abitanti)		SI (l'incompatibilità sussiste soltanto per i consiglieri provinciali)
componente del Consiglio	L. 24 marzo 1958, n. 195 <i>"Norme"</i>			SI

incarichi	riferimenti normativi	sindaco e presidente di provincia	assessore comunale e provinciale	consigliere comunale e provinciale
superiore della magistratura	<i>sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura"</i> (art. 33)			
presidente e membro della CONSOB	D.L. 8 aprile 1974, n. 95 (conv. dalla L. 7 giugno 1974, n. 216) " <i>Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari</i> " (art. 1)	SI	SI	SI
personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza (S.I.S.D.E., S.I.S.M.I. e C.E.S.I.S.)	L. 24 ottobre 1977, n. 801 " <i>Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato</i> " (art. 7)			SI
membro del Parlamento europeo spettante all'Italia	L. 24 gennaio 1979, n. 18, " <i>Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia</i> , (art. 6)	SI		

incarichi	riferimenti normativi	sindaco e presidente di provincia	assessore comunale e provinciale	consigliere comunale e provinciale
		di 15.000 abitanti)		
consigliere regionale	L. 23 aprile 1981, n. 154, "Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale" (art. 4)	SI (l'incompatibilità sussiste per i presidenti delle giunte provinciali e per i sindaci dei comuni del territorio della Regione)	SI (l'incompatibilità sussiste per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni del territorio della Regione)	
componente non magistrato del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa	L. 27 aprile 1982 n. 186, "Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali", (art. 7)			SI
presidente dell'I.S.V.A.P.	L. 12 agosto 1982 n. 576, "Riforma	SI	SI	SI

incarichi	riferimenti normativi	sindaco e presidente di provincia	assessore comunale e provinciale	consigliere comunale e provinciale
	della vigilanza sulle assicurazioni”, (art. 10)			
componente non magistrato del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa	L. 13 aprile 1988 n. 117, “Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati”, (art. 12)			SI
componente del Consiglio della magistratura militare	L. 30 dicembre 1988, n. 561 Istituzione del Consiglio della magistratura militare”, (art. 1)			SI
componente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero	L. 12 giugno 1990, n. 146 "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.	SI		SI

incarichi	riferimenti normativi	sindaco e presidente di provincia	assessore comunale e provinciale	consigliere comunale e provinciale
	<i>Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge"</i> (art. 12)			
componente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato	L. 10 ottobre 1990, n. 287 <i>"Norme per la tutela della concorrenza e del mercato"</i> (art. 10)	SI	SI	SI
giudice di pace	L. 21 novembre 1991, n. 374 <i>"Istituzione del giudice di pace"</i> (art. 8)			SI
presidente e membro del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (C.N.I.P.A.)	D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 <i>"Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lett. mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421</i> (art. 4)	SI	SI	SI
componente effettivo o supplente dei	L. 10 dicembre 1993, n. 515 <i>"Disciplina delle</i>	SI	SI	SI

incarichi	riferimenti normativi	sindaco e presidente di provincia	assessore comunale e provinciale	consigliere comunale e provinciale
collegi regionali di garanzia elettorale	<i>campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica" (art. 13)</i>			
consigliere delle Camere di commercio, industria e artigianato	L. 29 dicembre 1993, n. 580 <i>Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art. 13)</i>	SI	SI (l'incompatibilità sussiste per gli assessori provinciali e dei comuni con più di 15.000 abitanti)	SI (l'incompatibilità sussiste per i consiglieri provinciali)
componente delle commissioni esaminatrici di concorso per l'assunzione nei pubblici impieghi	D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, <i>"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"</i> , (art. 9, comma 2)	SI	SI	SI

incarichi	riferimenti normativi	sindaco e presidente di provincia	assessore comunale e provinciale	consigliere comunale e provinciale
dirigente generale con contratto di diritto privato	D.P.C.M. 18 ottobre 1994 n. 692, "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti richiesti ai fini della nomina di esperti a dirigente generale e per il conferimento di incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato", (art. 2)	SI		SI
componente delle Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni	L. 14 novembre 1995, n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" (art. 2, co. 8)	SI	SI	SI
giudice onorario aggregato	L. 22 luglio 1997, n. 276	SI	SI	SI

incarichi	riferimenti normativi	sindaco e presidente di provincia	assessore comunale e provinciale	consigliere comunale e provinciale
	<p><i>"Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente;</i></p> <p><i>nomina di giudici onorari</i></p> <p><i>aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari" (art. 2, co. 8)</i></p>			
componente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	<p>L. 31 luglio 1997, n. 249</p> <p><i>"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" (art. 1, co. 5; rinvio alle disposizioni in materia di incompatibilità contenute nella L. 481/1995 e concernenti le Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità,</i></p>	SI	SI	SI

incarichi	riferimenti normativi	sindaco e presidente di provincia	assessore comunale e provinciale	consigliere comunale e provinciale
rappresentante legale, amministratore, sindaco delle società concessionarie del servizio di riscossione dei tributi	D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, "Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337" (art. 2, comma 5)		SI	SI
legale rappresentante, amministratore, sindaco, dipendente muniti di rappresentanza anche temporanea, procuratore generale o speciale e socio di società iscritte nell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei	D.M. 11 settembre 2000, n. 289, "Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446", (art. 9)		SI	SI

incarichi	riferimenti normativi	sindaco e presidente di provincia	assessore comunale e provinciale	consigliere comunale e provinciale
comuni				
componente dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.)	D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", (art. 46, comma 7)	SI		SI
presidente e componente del Garante per la protezione dei dati personali	D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i> (art. 153, co. 4)	SI		SI
consulente in proprietà industriale	D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, <i>Codice della proprietà industriale</i> , (art. 205)	SI	SI	SI
componente del comitato direttivo e del comitato di gestione della Scuola superiore della magistratura	D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, <i>Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonche' disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento</i>	SI		SI

incarichi	riferimenti normativi	sindaco e presidente di provincia	assessore comunale e provinciale	consigliere comunale e provinciale
	<i>professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150, (art. 9 e 16)</i>			
componente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (già Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)	D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, (art. 6)	SI		SI
presidente e componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico e del collegio dei revisori dell'ENEA	D.M. 31 marzo 2006, n. 165, <i>Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003,</i>	SI	SI	SI

<i>incarichi</i>	<i>riferimenti normativi</i>	<i>sindaco e presidente di provincia</i>	<i>assessore comunale e provinciale</i>	<i>consigliere comunale e provinciale</i>
-------------------------	---	---	--	--

n. 257 (art. 111,
comma 1)

6.3. Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali

In forza della delega contenuta nell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190, il Governo adottava il D. lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 recante la nuova normativa in materia di incandidabilità alle cariche elettive e di governo, conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, con riferimento a tutti i livelli della rappresentanza.

Ai fini della presente pubblicazione, l'analisi è essenzialmente focalizzata sul Capo IV, "Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali" (artt. 10-12) e sul Capo V "Disposizioni comuni, transitorie e finali"

Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali (art. 10)

1) l'articolo 10 riproduce sostanzialmente ed integra, con ulteriori fattispecie di incandidabilità, coerentemente con le scelte operate a livello politico nazionale e regionale, il contenuto dell'articolo 58 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L. Testo Unico Enti Locali).

Non possono, pertanto, essere candidati alle elezioni (provinciali,) comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di (*presidente della provincia*) sindaco, assessore e consigliere (*provinciale*) comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministratore dei consorzi, presidente e componente dei consigli o delle giunte delle unioni dei comuni, consigliere di amministrazione e presidenti delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a).

Si tratta di una **nuova** causa di incandidabilità, derivante da condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p., non prevista nell'art. 58 T.U.E.L. .

La norma fa riferimento ai delitti connotati da maggiore allarme sociale, in quanto nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado le funzioni di P.M. sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte di appello. I delitti consumati o tentati, a carattere associativo, richiamati dall'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., sono i seguenti:

- art. 416, comma 6, c.p., associazione per delinquere diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 c.p. (tratta di persone), 602 c.p. (acquisto e alienazione di schiavi), nonché all'art. 12, comma 3-bis, del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
- art. 416, comma 7, c.p., associazione per delinquere diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis c.p. (prostituzione minorile), 600-ter c.p. (pornografia minorile), 600-quater c.p. (detenzione di materiale pornografico), 600-quinques c.p. (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 609-bis c.p. (violenza sessuale), 609-quater c.p. (atti sessuali con minorenni), 609-quinquies c.p. (corruzione di minorenni), 609-octies c.p. (violenza sessuale di gruppo), 609-undicies c.p. (adescamento di minorenni), in danno di minori di anni diciotto;
- art. 416 c.p., associazione per delinquere diretta a commettere i delitti previsti dagli articoli 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni), 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi);
- art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso), nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- art. 630 c.p. (sequestro di persona a scopo di estorsione);
- art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope);
- art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri);
- art. 260 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti).

Infine, l'articolo 51, comma 3-quater, c.p.p., richiama i delitti, consumati o tentati, con finalità di terrorismo.

- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale. La norma amplia le ipotesi previste nell'articolo 58 del TUEL introducendo ipotesi di reati contro la Pubblica Amministrazione che in caso di condanna definitiva comporterebbero l'incandidabilità.

L'elencazione tassativa comprende i delitti previsti nel Libro secondo, Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione), Capo I (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) del Codice Penale.

I delitti previsti dal legislatore sono i seguenti: art. 314 c.p. (Peculato); art. 316 c.p. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui); art. 316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato); art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato); art. 317 c.p. (Concussione); art. 318 c.p. (Corruzione per un atto d'ufficio); art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario a doveri d'ufficio); art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari); art. 319-quater c.p., primo comma, (Induzione indebita a dare o promettere utilità); art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio); art. 321 c.p. (Pene per il corruttore); art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione); art. 322-bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri); art. 323 c.p. (Abuso d'ufficio); art. 325 c.p. (Utilizzazioni d' invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio); art. 326 c.p. (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio); art. 331 c.p., secondo comma (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità), che prevede per i capi, i promotori e gli organizzatori la pena della reclusione da tre a sette anni e una multa non inferiore a € 3.098; art. 334 c.p. (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa); art. 346-bis c.p. (traffico di influenze illecite).⁵⁰

- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei poteri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati nella lettera c).

La lettera d) riprende letteralmente il testo dell'art. 58 comma 1 lett. c) del TUEL.

- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

⁵⁰ Reato, di derivazione sopranazionale, introdotto nell'ordinamento dalla legge 6/11/2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" che all'articolo 1, comma 75, lett. r) prevede che dopo l'articolo 346 del Codice penale sia inserito l'articolo 346 bis, che reca "(Traffico di influenze illecite). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.».

Il testo riproduce fedelmente la disciplina contenuta nell'art. 58, comma 1, lett. d), del T.U.E.L. La condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione costituisce il limite edittale sotto il quale l'incandidabilità non viene in essere.

- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).
Il contenuto è analogo all'abrogato articolo 58, seppure con il riferimento legislativo aggiornato al codice antimafia.

Non possono pertanto essere candidati alle elezioni (provinciali), comunali e circoscrizionali, né ricoprire cariche istituzionali locali, gli indiziati di appartenere alle associazioni di tipo mafioso di cui all'art. 416-bis c.p. nonché i soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. (già considerati alla precedente lettera b)) ovvero del delitto di cui all'art. 12-*quinqies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (trasferimento fraudolento di valori), nei cui confronti il tribunale, con proprio provvedimento, abbia adottato una misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque (art. 8 d.lgs. n. 159/2011).

Le disposizioni fin qui esaminate in materia di incandidabilità si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina sia di competenza:

- a) del consiglio provinciale, comunale e circoscrizionale;
b) (della giunta provinciale o del presidente), della giunta comunale o del sindaco, di assessori (provinciali o) comunali (art. 10, comma 2, d.lgs. n. 235/2012).

Nel nostro ordinamento sussistono altre cause ostative alla candidatura (incandidabilità), oltre a quelle già esaminate, non derivanti da condanne penali (art. 16, comma 2, d.lgs. n. 235/2012):

- 1) l'art. 143⁵¹ comma 11, T.U.E.L. dispone che "fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale

⁵¹ La cui rubrica reca: "Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti"

competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile”⁵².

2) l’art. 248, comma 5, T.U.E.L. (Conseguenza della dichiarazione di dissesto), dispone che “fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20⁵³, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

L’eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni previste all’articolo 10 comma 1, d.lgs. 235 del 2012, ovvero hanno riportato condanne per i reati specificati sub a), b), c), d), e), f) è **nulla**.

L’organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida della elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell’esistenza delle condizioni di incandidabilità, così come previsto al comma 3 stesso articolo e l’interessato non può rimuovere, a differenza di quanto accade per l’ineleggibilità, detto impedimento all’elezione.

Salva diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell’esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato (art. 665, comma 1, c.p.p.).

Le sentenze definitive di condanna e i provvedimenti indicati di cui al comma 1, art. 10, d.lgs. n. 235 del 2012, emesse nei confronti dei presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica sono comunicate al pubblico ministero presso il giudice competente (indicato nell’art. 665, comma 1, c.p.p.) nonché all’organo consiliare di rispettiva competenza, ai fini della dichiarazione di decadenza e al prefetto territorialmente competente.

⁵² C.p.c. articoli da 737 a 742 bis (Disposizioni comuni ai procedimenti in Camera di Consiglio).

⁵³ Legge n. 20/1994 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti).

Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali (art. 12)

Con riferimento alla presentazione delle liste dei candidati e alla necessaria documentazione a corredo, così come previsto negli articoli 28 e 32 del D.P.R. n. 570/1960, il comma 1 dell'articolo 12 prescrive che venga resa una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 10 del decreto in commento.

E' importante considerare che la dichiarazione resa a norma dell'articolo 46 viene considerata come fatta a pubblico ufficiale e qualora venga resa mendacemente per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio, il giudice potrebbe disporre la applicazione della interdizione temporanea dagli uffici, così come previsto nell'articolo 76, commi 3 e 4.⁵⁴

Le Commissioni elettorali circondariali⁵⁵, a norma degli articoli 30 e 33 del D.P.R. n. 570/1960, entro il termine previsto per la l'ammissione delle liste, cancellano dalle stesse i nominativi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva e di quelli per i quali venga comunque accertata, dagli atti in possesso dell'Ufficio, la sussistenza di condizioni di incandidabilità; entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, dovranno essere ultimate le operazioni di verifica e di controllo delle liste e delle candidature.

Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di verifica e di controllo come sopra illustrate, la condizione stessa verrà rilevata, ai fini della mancata proclamazione dagli uffici preposti alle operazioni di proclamazione.

Contro le decisioni delle Commissioni elettorali relative alla cancellazione dalle liste di candidati che non abbiano prodotto la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità ex art 10 ovvero per i quali ne sia stata accertata d'ufficio la sussistenza è competente, ai sensi dell'art 129 del D. lgs. n. 104/2010, il Tribunale Amministrativo Regionale, al quale è possibile ricorrere nel termine perentorio di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.

⁵⁴ D.P.R. 28-12-2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Art 76 (Norme penali)

"3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli *articoli 46 e 47* e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'*articolo 4*, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

55. Costituita con decreto del Presidente della Corte d'Appello in ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, è composta da 4 componenti effettivi e da 4 supplenti; esamina le operazioni di tenuta e revisione delle liste elettorali compiute dal responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale; decide sui ricorsi avverso tali operazioni, approva ogni sei mesi tali elenchi (articoli 29 e seguenti del D.P.R. 223/1967) e, una volta convocati i comizi elettorali, predispone l'elenco definitivo degli aventi diritto al voto. E' altresì compito della Commissione procedere all'ammissione o alla ricusazione delle candidature e delle liste presentate per il rinnovo degli organi del comune (articoli 30, 31, 33, 34 e 35 del D.P.R. 570/1960). Nei circondari che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite, su proposta del presidente della commissione circondariale, sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000; le sottocommissioni sono presiedute dai dipendenti del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura, ed hanno la stessa composizione prevista per la commissione elettorale circondariale".

Disposizioni comuni, transitorie e finali.

Sono contenute negli articoli dal 13 al 18 del Capo V; ai fini della presente trattazione importa quanto previsto nell'articolo 15, la cui rubrica reca "Disposizioni Comuni", il cui contenuto viene qui di seguito illustrato.

Tra le cause di incandidabilità individuate da questo testo unico dev'essere inclusa la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice procedura penale, che, come indicato nel comma 1-bis dell'articolo 445 c.p.p. (Effetti dell'applicazione della pena su richiesta) è equiparata ad una pronuncia di condanna.

Con riferimento a questa fattispecie, l'incandidabilità, ai sensi del comma 1 dell'articolo 16, opera nel solo caso di sentenze di patteggiamento pronunciate successivamente all'entrata in vigore del D. lgs 235/2013 .

L'incandidabilità di cui si è finora trattato produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo o passivo derivante dall'applicazione:

- a) della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ex art. 28 c.p.;
- b) di una delle misure di prevenzione e di sicurezza previste dall'art. 2⁵⁶, lettera b) e c) del D. P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

La sentenza di riabilitazione ai sensi art. 178 e seguenti del codice penale è causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo⁵⁷.

La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

L'incandidabilità di coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una delle misure di prevenzione previste per gli indiziati di appartenenza alle associazioni di tipo mafioso, così come disciplinata dall'art. 10, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 235 del 2012, si estingue per effetto del procedimento di riabilitazione previsto dall'art. 70 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159⁵⁸.

⁵⁶ D.P.R 223/1967 "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell' elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali", art. 2 :

1. Non sono elettori:

b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi.

⁵⁷ art. 179 C. P., comma 1: la riabilitazione è concesso quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

⁵⁸ D. lgs n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia":

Art. 70 *Riabilitazione*

1. Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale, l'interessato può chiedere la riabilitazione. La riabilitazione è concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che dispone l'applicazione della misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione.

2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione nonché la cessazione dei divieti previsti dall'*articolo 67*.

3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione.

Abrogazioni

A decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (5 gennaio 2013) **sono abrogati** gli artt. 58 (cause ostative alla candidatura) e 59 (sospensione e decadenza di diritto) del T.U.E.L. n. 267 del 2000 e s. m. i. che vengono sostituiti rispettivamente dagli artt. 10 (incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali) e 11 (sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizioni di incandidabilità) del decreto esaminato.

4. Quando è stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti dei soggetti di cui all'*articolo 4*, comma 1, lettera a) e b), la riabilitazione può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale

6. 4. Ulteriori profili di incompatibilità ai sensi del D. lgs 8 aprile 2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.

Il 5 maggio 2013 è entrato in vigore il d.lgs. 39/2013 che introduce regole più stringenti per l'inconferibilità e l'incompatibilità degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, così come previsto nella legge di delega al Governo conferita dai commi 49 e 50 dell'articolo 1 della legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”

La delega è volta a “modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice”, nonché a “modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di **incarichi pubblici elettivi** o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio **imparziale** delle funzioni pubbliche affidate”⁵⁹.

Quanto all'ambito di applicazione, le norme in questione si applicano agli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D. lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ⁶⁰ ivi compresi gli enti pubblici, nonché gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Con riferimento ai principi contenuti nella legge delega, il decreto in esame introduce la definizione legislativa di **inconferibilità**⁶¹, come “preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ⁶², a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico”, nonché quella di **incompatibilità**, che **comporta** “l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico”⁶³.

⁵⁹ Cfr. comma 49 art 1 L. 190/2012.

⁶⁰ Art. 1 comma 2 del d. lgs.165/01 recita:

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

⁶¹ Elemento di significativa novità: per la prima volta con questo decreto l'inconferibilità si carica della dimensione di strumento di prevenzione della corruzione e di imparzialità ad applicazione generale.

⁶² Dei delitti contro la pubblica amministrazione.

⁶³ Cfr. articolo 1, comma 2 lettere g) e h).

Quanto al regime dell'inconferibilità, la legge delega individua, tra le diverse cause che impongono il non conferimento, **per gli incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni**, quelle che concernono la provenienza dei soggetti interessati da cariche in organi di indirizzo politico o da cariche pubbliche elettive. I casi di non conferibilità dovranno esser graduati e regolati in rapporto alla rilevanza delle cariche di carattere politico ricoperte, all'ente di riferimento e al collegamento, anche territoriale, con l'amministrazione che conferisce l'incarico; in ogni caso è escluso il conferimento a soggetti che presso le amministrazioni interessate abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche elettive nel periodo, **comunque non inferiore ad un anno**, immediatamente precedente al conferimento dell'incarico.

Quanto, poi, al regime delle **incompatibilità**, la legge delega differenzia chiaramente tra la eventuale assunzione, dopo il conferimento dell'incarico, di "attività, retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione, controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che ha conferito l'incarico, o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l'ente o l'attività sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell'amministrazione⁶⁴" e l'eventuale assunzione, nel corso dell'incarico e della prestazione lavorativa, di cariche negli organi di indirizzo politico.

Il legislatore per chiarire la portata dei diversi termini utilizzati all'interno dell'articolato introduce nel Capo I "Principi generali" un elenco di definizioni stipulative di tali espressioni per consentire una individuazione delle diverse fattispecie di divieto

Il decreto legislativo in questione si articola in 8 capi e 23 articoli: di seguito si illustrano esclusivamente i contenuti dei singoli articoli che sono attinenti alle finalità di questo Vademecum per le elezioni amministrative 2013 e l'analisi si concentra inizialmente sul Capo IV "Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico".

L'articolo 7, "Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico a livello regionale e locale" si riferisce a coloro che abbiano ricoperto, antecedentemente all'incarico, la carica di componente di Giunta o Consiglio di amministrazione locale (comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti ovvero forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione).

Nel primo comma si tratta dell'inconferibilità a livello regionale; per coloro che abbiano fatto parte di giunte e consigli di enti locali della stessa regione, l'inconferibilità agli incarichi amministrativi di vertice della regione, agli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale, ad amministratore di ente pubblico di livello regionale o di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale **ha la durata di un anno**.

Si tratta di un periodo di così detto raffreddamento volto a consentire l'attribuzione di incarichi fondata su requisiti professionali, impedendo conferimenti che conseguano immediatamente alla fine del mandato politico.

⁶⁴ Cfr. art. 50 lett. e)

Il secondo comma si riferisce alle inconferibilità di livello locale. Per coloro che **nei due anni** precedenti sono stati componenti della giunta o del consiglio del comune (della provincia) o della forma associativa che conferisce l'incarico nella amministrazione stessa il periodo di inconferibilità è di **due anni**. Tale periodo scende ad **un anno** qualora si tratti di incarico a persone che hanno fatto parte di giunta o consiglio di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (o di una forma associativa tra comuni avente la stessa popolazione), nell'ambito della stessa regione.

Nell'osservanza dei predetti criteri pertanto non posso essere conferiti :

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni citate;
- b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni;
- c) gli incarichi di amministratore pubblico di livello provinciale o comunale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa avente la stessa popolazione.

Il terzo comma esclude l'applicabilità delle inconferibilità a coloro che, dipendenti dell'amministrazione, all'atto dell'assunzione della carica erano titolari di incarichi.

L'articolo 8 si occupa delle regole dell' inconferibilità degli incarichi di direzione⁶⁵ nelle Aziende sanitarie locali.

Il comma 1 stabilisce, relativamente a coloro che siano stati candidati, ma non risultati eletti, in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio di della ASL un'inconferibilità della durata di **cinque anni**.

Esclusivamente per il livello locale è prevista un'inconferibilità più breve, nella misura di **due anni**, per gli stessi incarichi, riservata a coloro che abbiano fatto parte della giunta o del consiglio (di una provincia), di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è ricompreso nel territorio della ASL.

Il Capo VI è relativo all' "Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico".

L'articolo 11 disciplina le incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali.

Le disposizioni in esame sono articolate in rapporto ai diversi livelli di governo, nazionale al comma 1, regionale al comma 2, locale al comma³; pertanto, chi riveste una carica amministrativa di vertice nell'amministrazione locale ovvero è amministratore di ente pubblico a livello locale è **incompatibile** con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice ministro, sottosegretario e Commissario straordinario del Governo.

⁶⁵ Si intendono gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali

Chi riveste una carica amministrativa di vertice **nell'amministrazione regionale**, ovvero è amministratore di ente pubblico di livello regionale, **è incompatibile** con la carica di componente della giunta o del consiglio (di una provincia) di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, ovvero di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

Chi ricopre un incarico amministrativo di vertice nell'amministrazione (di una provincia,) di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o in una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ovvero è amministratore di un ente pubblico di livello (provinciale o) comunale, **è incompatibile** con la carica di assessore, o consigliere comunale (o provinciale), o della forma associativa che ha conferito l'incarico; è altresì incompatibile con la carica di assessore o consigliere di comune o forma associativa con la consistenza demografica sopra citata, **ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico.**

Mentre l'articolo 12, occupandosi dell'incompatibilità tra incarichi dirigenziali, interni e esterni, e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali non è afferente al tema trattato, l'articolo 13 disciplina le incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali.

Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello (nazionale, regionale e locale), sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo; a **livello regionale** l'incompatibilità è accertata con la carica di assessore ovvero consigliere (di provincia), o di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

A **livello locale**, i titolari dei suddetti incarichi **sono incompatibili** con l'assunzione, nel corso dell'incarico stesso, della carica di assessore o consigliere di una provincia o di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

L'articolo 14 si occupa delle incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali con le cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali.

La norma, al comma 1, prevede l'incompatibilità con le già citate cariche di governo nazionale nonché con le cariche di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare; analogamente gli incarichi di vertice nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di assessore o consigliere di una provincia, o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

Il Capo VII è dedicato alla vigilanza e alle sanzioni.

A tal fine viene individuata, all'articolo 15, una nuova figura, quella del **responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione**, che cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, il rispetto, nell'amministrazione, delle previsioni del decreto in esame.

Il responsabile del piano contesta all'interessato, in nome dell'amministrazione, l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità ovvero di incompatibilità.

Al responsabile sono riconosciuti poteri di segnalazione dei casi di mancata osservanza delle disposizioni del presente decreto all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità antitrust (al fine dell'esercizio dei poteri affidatili dalla legge n. 215 del 2004⁶⁶) e alla Corte dei conti, ciascuna per i profili di rispettiva competenza.

Nel terzo comma dell'articolo 15 viene presa affrontata la questione relativa all'eventuale provvedimento di revoca anticipata dell'incarico di responsabile del piano anticorruzione; tale provvedimento, comunque motivato, è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni può formulare richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia da mettere in relazione con l'attività esperita dal responsabile. E' evidente il tentativo di irrobustire la figura del responsabile del piano anticorruzione e di fornirgli una sorta di tutela per evitare che sia esposto e condizionato impropriamente.

L'articolo 16 è relativo al ruolo dell'Autorità nazionale anticorruzione e svolge un ruolo di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni del decreto nelle diverse amministrazioni ed enti, anche mediante l'esercizio di poteri ispettivi e accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.

L'Autorità può attivarsi in seguito a segnalazione ovvero d'ufficio e provvedere, con proprio provvedimento, a far sospendere la procedura di conferimento dell'incarico e segnalare il caso alla Corte dei Conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative; può, inoltre, rispondere a richieste di pareri sull'interpretazione e applicazione della legge che le stesse amministrazioni rivolgono all'Autorità in caso di incertezza sul ricorrere o meno delle cause di inconferibilità e incompatibilità.

L'articolo 17, per rafforzare l'efficacia dei divieti e rendere evidenti le conseguenze della loro violazione, sancisce **la nullità** degli incarichi conferiti in violazione delle presenti norme e la conseguente nullità dei contratti di lavoro che li accompagnano.

L'articolo 18 si riferisce alle sanzioni e precisa che gli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli rispondono sul piano delle conseguenze economiche del conferimento; è fatta salva la responsabilità dei componenti nel caso in cui, al momento della votazione, non siano stati presenti, ovvero siano stati dissenzienti o si siano astenuti.

⁶⁶ Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi

I responsabili degli incarichi dichiarati nulli subiranno la sospensione, per tre mesi, del potere di conferire incarichi; in tale periodo il potere viene esercito in via sostitutiva per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei Ministri e per gli enti pubblici dall'amministrazione vigilante.

Al comma 3 è stabilito che le Regioni, le Province e i Comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.

Decorso inutilmente il predetto termine trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131⁶⁷.

L'articolo 19 reca alla rubrica "Decadenza in caso di incompatibilità" e prevede una disciplina generale alle conseguenze dell'accertamento di cause di incompatibilità; il riscontro di una situazione di incompatibilità provoca la contestazione, da parte del responsabile del piano anticorruzione, al titolare dell'incarico; quest'ultimo dovrà optare tra il mantenimento dell'incarico, facendo cessare la situazione di incompatibilità, o permanere in quella situazione. Decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione è prevista la decadenza automatica dall'incarico, che a sua volta produce la risoluzione del contratto, di lavoro subordinato o autonomo, che sia stato stipulato in connessione con l'incarico.

L'ultimo Capo della legge, l'ottavo, si occupa delle norme finali e transitorie.

Con l'articolo 20 " Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità" si prevede l'obbligo per il titolare dell'incarico di presentare dichiarazioni, relative all'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, che vengono pubblicate sul sito dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico; la dichiarazione relativa all'incompatibilità deve essere prodotta ogni

⁶⁷ L'art. 8 (Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo) recita:

"1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.

4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.

5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (18).

anno, per l'evidente ragione che le situazioni di incompatibilità possono insorgere anche nel tempo dello svolgimento dell'incarico.

La dichiarazione sulla non sussistenza di cause di inconferibilità è prodotta prima del conferimento ed è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico.

Il comma 5 prevede una sanzione grave per la presentazione di dichiarazione mendace, ovvero l'inconferibilità di uno qualsiasi degli incarichi di cui al decreto per il periodo di cinque anni.

L'articolo 21, la cui rubrica reca "Applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001", contiene un'interpretazione della disposizione sull'incompatibilità successiva, con riferimento ai soggetti titolari di uno degli incarichi previsti nel decreto in esame, incarichi conferiti da parte di soggetti privati; il comma 16-ter dell'articolo 53 del D. lgs 165/2001 stabilisce che "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

La disposizione vuole arginare il cosiddetto fenomeno del "pantouflage", che vede pubblici funzionari migrare, abbandonata l'amministrazione, verso lucrosi impieghi privati. La norma dell'articolo 53, pensata per arginare tale fenomeno con riferimento ai dipendenti pubblici, grazie all'articolo 21 estende il suo divieto, ovvero il regime dell'incompatibilità, ai titolari di uno degli incarichi disciplinati dal decreto ma che sono soggetti esterni all'amministrazione.

L'articolo 22 "Prevalenza su diverse disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità" regola il rapporto tra le disposizioni del decreto con le disposizioni di legge, statale e regionale, in eventuale contrasto con le prime. La norma richiama gli articoli 54 e 97 della Costituzione, quindi si riferisce a quelle disposizioni del decreto valutate direttamente attuative di norme costituzionali e quindi attribuite alla competenza dello Stato; di conseguenza fissative di una disciplina uniforme delle inconferibilità e incompatibilità, destinata ad applicarsi, senza la necessità di recepimenti o adeguamenti, in tutte le amministrazioni e enti, a tutti i livelli di governo, così come si rileva agevolmente dall'articolo 2 del presente decreto che circoscrive l'ambito di applicazione delle disposizioni in esame; sono fatte salve in ogni caso le disposizioni della legge 20 luglio 2004 n. 215, "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi".

Il comma 3, infine, precisa che le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 non si applicano agli incarichi presso le società che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate.

Con l'articolo 23, conclusivo dell'articolato, viene disposta l'abrogazione del comma 9 dell'articolo 3 del D. lgs 30/12/1992 n. 502, che conteneva il regime dell'ineleggibilità e incompatibilità del direttore generale di A.S.L.

7. Promozione del riequilibrio di genere nelle rappresentanze politiche

La legge 23 novembre 2012, n. 215, entrata in vigore il 26 dicembre 2012, ha introdotto disposizioni volte a promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nelle amministrazioni locali, oltre che nei consigli regionali, nonché, seppure non rilevanti ai fini di questa disamina, norme in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni e volte ad assicurare un'equilibrata rappresentanza di genere nelle presenze dei soggetti partecipanti alle trasmissioni per la comunicazione politica.

Per l'elezione dei consigli comunali, nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti la legge prevede alcune misure tese ad assicurare il riequilibrio di genere:

- a) una quota predeterminata, nel senso che nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella lista in misura superiore ai due terzi dei candidati⁶⁸;
- b) l'introduzione della possibilità di esprimere uno o due voti di preferenza, per candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, purché di sesso diverso pena l'annullamento della seconda preferenza.

In caso di violazione delle disposizioni sulla quota predeterminata nell'ambito della lista è previsto un meccanismo sanzionatorio differenziato, a seconda che la popolazione superi o meno i 15.000 abitanti, dimodochè il rispetto della quota è effettivamente efficace solo nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Nello specifico:

- a) nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ai sensi del novellato articolo 33, comma 1, lettera d-bis del D.P.R. n. 570/1960, la Commissione elettorale circondariale, qualora nella verifica sulle liste riscontri il mancato rispetto della quota (due terzi), riduce la lista, cancellando i candidati del genere più rappresentato, partendo dall'ultimo, fino ad assicurare il rispetto della quota; la lista che, dopo le cancellazioni, contiene un numero di candidati inferiore al minimo prescritto dalla legge è ruscata e, dunque, decade;
- b) nei comuni con popolazione compresa fra 5.000 e 15.000 abitanti, la Commissione elettorale circondariale, ai sensi del novellato articolo 30, comma 1, lettera d-bis, del D.P.R. n. 570/1960, nell'ipotesi in cui riscontri il mancato rispetto della quota (due terzi), procede provvede cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi cominciando dall'ultimo nell'ordine di lista; la riduzione della lista non può, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto dalla

⁶⁸ Con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

legge per l'ammissione della lista⁶⁹. Peraltro, all'impossibilità di rispettare la quota, non consegue, in questo caso, la decadenza della lista;

- c) per tutti i comuni, indistintamente, è comunque previsto che le liste siano qualificate dalla presenza di entrambi i sessi, norma che riguarda anche i comuni fino a 5.000 abitanti, dove peraltro non si applica la quota predeterminata di lista); poiché il rispetto di tale regola non è previsto sia verificato dalla Commissione elettorale circondariale, la sua mancata osservanza appare priva di sanzione esplicita.

L'articolo 4 della legge 215 aggiunge all'articolo 1 della legge n. 28/2000⁷⁰ il comma 2 bis, secondo cui i mezzi di informazione, nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica, sono tenuti al rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini.

Un'altra misura volta alla promozione del riequilibrio di genere nella rappresentanza politica si rinviene nella norma introdotta dalla legge 6 luglio 2012 n. 96 ⁷¹ di riforma delle fonti di finanziamento dell'attività politica ; all'articolo 1 comma 7 è previsto che i contributi pubblici per le spese sostenute spettanti a ciascun partito o movimento politico siano diminuiti del 5 per cento qualora il partito o il movimento politico abbia presentato, nel complesso dei candidati ad esso riconducibili per l'elezione dell'assemblea di riferimento, un numero di candidati del medesimo sesso superiore ai due terzi del totale, con arrotondamento all'unità superiore.

⁶⁹ La lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti (cfr. art. 71, comma 3 TUEL)

⁷⁰ Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica

⁷¹ Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali”.

8. Disciplina della campagna elettorale

(L. 4 aprile 1956, n. 212 “Norme per la disciplina delle propaganda elettorale”.

L. 25 marzo 1993, n. 81 “ Elezioni diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale”, art. 29.

L. 10 dicembre 1993, n. 515 “Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”.

L. 22 febbraio 2000, n. 28 “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica” e successive modificazioni).

A partire dal trentesimo giorno antecedente la data della votazione, come si è già evidenziato nello scadenziario, la propaganda elettorale è consentita entro i limiti stabiliti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212. Chiunque intende effettuare affissioni di materiale che interessi anche indirettamente la campagna elettorale, pur non partecipando direttamente alla competizione elettorale (*fiancheggiatori*) deve far pervenire apposita domanda al Sindaco, entro il 34° giorno antecedente la data delle elezioni.

E’ vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive⁷² (L. 81/93, art. 29, comma 1).

In tale divieto non rientrano:

- annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati;
- pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di sindaco (o di presidente della provincia) e delle liste partecipanti alla consultazione elettorale;
- presentazione/illustrazione dei loro programmi elettorali.

A partire dal trentesimo giorno antecedente la consultazione elettorale, sono vietate :

- a. ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico (escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti); è invece ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con automezzi e, in tal caso, la sosta dei veicoli deve essere ammessa;
- b. il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico; ne è ammessa invece la distribuzione;
- c. la propaganda luminosa mobile;
- d. la propaganda mobile fonica, salvo l’annuncio dei comizi propaganda mobile fonica, salvo l’annuncio dei comizi e riunioni di propaganda elettorale, ma solamente dalle ore 9 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente; salvo diverse e più restrittive determinazioni degli enti locali interessati.

⁷² Si vedano gli artt da 1 a 6 della L. 515/93, richiamati dall’art. 20 della stessa legge e la L. 28/2000.

Ogni forma di pubblicazione di propaganda elettorale tramite scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, devono indicare il nome del *committente responsabile*.

Eventuali spese a carico del comune per rimuovere la propaganda abusiva (scritti, affissioni murali, volantinaggio...), sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

In caso di inosservanza delle disposizioni stabilite nel comma 1 dell'art. 29 della L. 81/93, trovano applicazione le norme vigenti in materia per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

L'art. 20 della L. 515/93 al secondo comma, stabilisce infatti che per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco (e del presidente della provincia), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 6, le sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 della stessa legge.

L'accesso ai mezzi di informazione è disciplinato dall'articolo 1 della legge 515/1993, dove si prevede che la Commissione parlamentare di vigilanza dei servizi radiotelevisivi detti, non oltre il 5° giorno successivo all'indizione dei comizi, le prescrizioni necessarie per garantire, in condizioni di parità, idonei spazi di propaganda nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché l'accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a livello nazionale.

La Commissione in questione si occupa di disciplinare direttamente le rubriche elettorali ed i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, in modo tale da assicurare la parità di trattamento, la completezza e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti e i movimenti presenti nella campagna elettorale.

La pubblicità ovvero la diffusione dei risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni o sugli orientamenti di voto degli elettori è vietata, come dispone *l'articolo 8* della legge 28/2000, nei quindici giorni antecedenti le votazioni, anche se si tratti di rilevazioni eseguite in un periodo antecedente a quello interdetto.

Le sanzioni da applicare in merito all'inosservanza delle disposizioni relative all'accesso ai mezzi di informazione (L. 515/93, art. 1) e a quelle dettate dalla Commissione parlamentare ovvero dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono, fra le altre, disciplinate *nell'articolo 15* della L. 515/93.

L'articolo 17 riguarda le agevolazioni postali e stabilisce che la tariffa agevolata può essere utilizzata unicamente nei 30 giorni precedenti la data dello svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure e tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali.

Si applicano altresì le disposizioni relative alle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 18. Nei 90 giorni precedenti le elezioni, si applica l'aliquota IVA del 4% per forniture e servizi elettorali (tra essi rientrano il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri, l'acquisto degli spazi di affissione,

di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, affitto dei locali, allestimenti e servizi connessi a manifestazioni).

L'articolo 29 della L. 81/93, comma 6, sancisce il divieto di propaganda istituzionale per tutte le pubbliche amministrazioni, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa. Il disposto dell'art. 29, a seguito della legge 22 febbraio 2000, n. 28 "*Disposizioni sulla parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", va letto in combinato con l'art. 9 della predetta legge che dispone:

“1. Dalla data di convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.”

Il divieto in questione copre ogni forma di propaganda, con qualsiasi tecnica e a qualsiasi scopo effettuata. E' un'ipotesi concreta di applicazione del principio di imparzialità dell'agire amministrativo, sancito a livello costituzionale dall'art. 97 e che riveste un'importanza cruciale in particolare nel periodo immediatamente precedente la consultazione elettorale.

La *ratio* della norma è prevenire i rischi di interferenza e le distorsioni che la comunicazione degli enti pubblici potrebbe indurre rispetto ad una libera consultazione elettorale. Peraltro, a tutela degli interessi collegati al servizio pubblico di informazione svolto dalla pubblica amministrazione a favore della collettività dei cittadini, questa esigenza richiede un necessario bilanciamento.

Il legislatore, infatti, dopo aver formulato un divieto a così ampio spettro, sancisce un'importante deroga per le attività di comunicazione "effettuate in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle amministrazioni pubbliche." Sono pertanto consentite quelle attività di informazione che necessariamente devono accompagnare le funzioni, iniziative e servizi realizzati dalle PP.AA. dirette a garantirne l'operatività (principio dell'effettività).